

Comitato per l'edilizia abitativa

1. Al CEA spettano i seguenti compiti:

- a) proporre alla Giunta provinciale iniziative generali o particolari direttamente o indirettamente connesse con i piani di cui alla lettera b);
 - b) formulare pareri in ordine ai piani pluriennali e agli eventuali aggiornamenti annuali;
 - c) promuovere attività di ricerca e di studio nel settore e quant'altro risulti d'interesse per il settore dell'edilizia abitativa.
-

Commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa

6. La commissione ha il compito:

- a) di esercitare le funzioni amministrative in materia di cooperative edilizie di cui all'articolo 131, primo comma, e all'articolo 133 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con *regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165* e successive modificazioni ed integrazioni. Le funzioni amministrative di cui alla presente lettera si intendono estese alle cooperative edilizie beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legislazione provinciale;
 - b) di decidere in via definitiva sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge;
 - c) di esprimere pareri e di adempiere agli incarichi inerenti all'esercizio dell'attività di vigilanza che l'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa ritiene opportuno richiede o affidare.
-

Istituto trentino per l'edilizia abitativa

Art. 8

Compiti dell'ITEA.

1. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA) è l'ente pubblico funzionale del quale la Provincia si avvale per l'attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica e per la gestione del relativo patrimonio.
 2. L'ITEA è dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. Esso provvede all'amministrazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, di proprietà della Provincia o di altri enti pubblici, qualora questi ultimi ne facciano richiesta, nonché degli immobili previsti dall'articolo 19 comma 2 assegnati in locazione, ed esercita le altre funzioni previste dalla presente legge. L'amministrazione da parte dell'ITEA degli alloggi di edilizia abitativa pubblica appartenenti agli altri enti pubblici è attuata sulla base di uno schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale (9).
 3. Restano ferme in ogni caso le attribuzioni dell'ITEA previste dalle vigenti leggi, in quanto compatibili con la presente legge.] (10)
-

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo I

Interventi per l'acquisto e la costruzione di alloggi

Sezione I

Norme generali

(giurisprudenza)

Art. 38

Interventi.

1. Per la costruzione o l'acquisto di abitazioni, aventi le caratteristiche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, da parte di singoli, di cooperative edilizie o di imprese di costruzione, possono essere concessi, anche cumulativamente:

a) contributi in conto capitale determinati in misura differenziata secondo quanto stabilito nei successivi articoli;

b) contributi annuali costanti per la durata massima di venticinque anni sull'importo dei mutui che i richiedenti intendono contrarre con istituti di credito. Il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito mutuanti può essere abbattuto, anche in modo differenziato, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, fino ad un massimo del 70 per cento del tasso di riferimento fissato ai sensi della normativa statale in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; comunque il tasso di interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello stabilito periodicamente dalla Giunta provinciale in relazione all'andamento del mercato finanziario, nè inferiore al tasso minimo fissato ai sensi della normativa statale in materia (75).

2. In alternativa ai contributi annuali costanti previsti dalla lettera b) del comma 1, possono essere concessi contributi annui variabili, per la durata massima di venticinque anni, per l'abbattimento degli interessi sui mutui a tasso variabile che gli interessati intendono contrarre con istituti di credito convenzionati con la Provincia ai sensi del comma 9 (76).

3. In relazione a particolari esigenze del mercato finanziario e alla situazione finanziaria della Provincia, la Giunta provinciale stabilisce i casi in cui possono essere concessi i contributi di cui al comma 2.

4. I contributi variabili di cui al comma 2 sono determinati:

a) per la prima semestralità con le modalità previste dalla lettera b) del comma 1;

b) per le successive semestralità in modo da mantenere costante, nei singoli anni, l'incidenza percentuale del contributo sulla rata d'ammortamento semestrale complessiva determinata al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. I tassi a carico dei beneficiari non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti ai sensi della lettera b) del comma 1. Tuttavia, qualora il tasso a carico del beneficiario derivante dall'abbattimento del tasso di interesse risulti inferiore al tasso minimo fissato dalla Giunta provinciale, l'incidenza percentuale del contributo sulla rata di ammortamento semestrale complessiva è riferita all'incidenza del contributo sulla rata di ammortamento semestrale complessiva derivante dall'effettiva applicazione dell'abbattimento del tasso di interesse senza tener conto del tasso minimo fissato (77).

5. Dal 1° gennaio 2008, se il beneficiario è tenuto alla corresponsione della rata semestrale aumentata in misura superiore al 15 per cento rispetto alla rata posta inizialmente a suo carico, in seguito alla variazione dei tassi, il contributo provinciale è incrementato dell'importo eccedente la predetta percentuale, a decorrere dalla prima rata successiva all'aumento. (78)

5-bis. Nel caso di rinegoziazione del mutuo in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5 e di quanto effettivamente corrisposto dalla Provincia, è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di assegnazione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (79).

5-ter. Qualora il mutuatario richieda all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una rata fissa a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quella iniziale. Il concorso è determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (80).

5-quater. La Provincia può concedere un'integrazione del contributo disposto a favore dei beneficiari che non possono dedurre dall'imposta la detrazione fiscale relativa agli interessi passivi in quanto hanno sottoscritto il mutuo agevolato oltre i termini previsti dalla normativa fiscale. La Giunta provinciale delibera i criteri e le modalità per la concessione dell'integrazione del contributo (81).

6. Con la legge finanziaria della Provincia sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del contributo a tasso variabile, qualora, in dipendenza della variabilità dei tassi, l'onere a carico della Provincia sia superiore a quello determinato al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la determinazione dei contributi annuali variabili, anche attraverso la fissazione in via provvisoria di contributi annui costanti, calcolati ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 4, e la successiva regolazione, in relazione all'eventuale variazione dei tassi sulla base degli elaborati presentati dagli istituti di credito convenzionati con le modalità di cui al comma 9.

8. L'erogazione dei contributi variabili è disposta direttamente agli istituti mutuanti convenzionati da parte della Giunta provinciale con le modalità previste dalla Giunta medesima.

9. La Provincia può stipulare convenzioni con gli istituti di credito mutuanti, anche per il tramite di aziende di credito di categoria, al fine di stabilire:

a) i parametri di indicizzazione da utilizzare ai fini della determinazione della variabilità dei tassi;

b) le modalità della regolazione dei rapporti finanziari conseguenti alla concessione dei contributi di cui al presente articolo;

c) le modalità per una graduale unificazione delle erogazioni corrispondenti ai contributi annuali costanti concessi ai sensi delle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata;

d) quant'altro si renda necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti ai rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito convenzionati.

10. La concessione dei contributi annui previsti dalla presente legge può essere subordinata all'inserimento nei contratti di mutuo di una clausola che consenta la rinegoziazione delle condizioni contrattuali del mutuo stesso nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Nella predetta deliberazione sono stabilite altresì le modalità per l'eventuale richiesta della Provincia, alla quale il mutuatario è comunque tenuto a corrispondere nei termini dalla stessa fissati, a pena di decadenza dal contributo a decorrere dalla semestralità successiva alla data di richiesta medesima, le condizioni per l'eventuale assunzione degli oneri a carico della Provincia, qualora la richiesta venga avanzata dalla Provincia medesima, nonché le condizioni di onerosità dei nuovi mutui che non possono comunque essere superiori a quelle previste dai contratti in essere.

11. In deroga alle disposizioni previste dagli articoli 82 e 83, l'ente concedente può autorizzare la cessione di parte dell'area di pertinenza dell'immobile già oggetto delle agevolazioni provinciali o la costituzione di un diritto di superficie sulla medesima area per consentire la costruzione in aderenza di alloggi.

(75) Lettera modificata dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

(76) Comma modificato dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

(77) Periodo aggiunto dall'art. 15 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

(78) Comma sostituito dall'art. 55, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 e poi così modificato dall'art. 45, comma 1, L.P. 12 settembre 2008, n. 16, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo.

(79) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 1, L.P. 12 settembre 2008, n. 16, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo. Per l'attuazione del presente comma si veda la Delib.G.P. 6 novembre 2009, n. 2675.

(80) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 1, L.P. 12 settembre 2008, n. 16, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo. Si veda, anche, la Delib.G.P. 30 ottobre 2009, n. 2606

(81) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, L.P. 28 marzo 2009, n. 2. Si veda, anche, la Delib.G.P. 12 giugno 2009, n. 1434.

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo I

Interventi per l'acquisto e la costruzione di alloggi

Sezione II

Interventi a favore dei singoli

(giurisprudenza)

Art. 39

Contributi.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 38, la spesa ammissibile per la costruzione o l'acquisto è convenzionalmente determinata dalla Giunta provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo anche con specifico riferimento al caso in cui i soggetti interessati all'intervento di acquisto o di costruzione siano proprietari o comproprietari di alloggi non idonei.

2. La misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce:

a) prima fascia:

1) contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa ammessa;

2) contributi annuali come determinati dall'articolo 38 su mutui di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammessa;

b) seconda fascia:

1) contributi in conto capitale nella misura del 20 per cento della spesa ammessa;

2) contributi annuali come determinati dall'articolo 38 su mutui di importo non superiore al 65 per cento della spesa ammessa;

c) terza fascia:

1) contributi annuali come determinati dall'articolo 38 su mutui di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammessa.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'inserimento dei beneficiari nelle fasce di cui al comma 2 tenendo conto delle condizioni soggettive che determinano la posizione in graduatoria.

4. Non è ammesso ai contributi di cui al presente articolo l'acquisto di un'intera unità immobiliare tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Possono essere invece ammesse iniziative di acquisto di quote di alloggio, purché l'acquisto medesimo non intervenga tra parenti o affini di primo grado o tra coniugi non separati legalmente e comporti la ricostituzione in proprietà dell'intera unità immobiliare.

5. Non sono ammesse ai contributi le iniziative di acquisto per le quali si verifichi la cessione di alloggi da parte di imprese costituite nella forma di società commerciali, escluse le società per azioni, delle quali facciano parte come soci il richiedente, il coniuge non separato legalmente del richiedente ovvero parenti o affini entro il secondo grado del richiedente medesimo.

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), può essere ammesso a contributo anche l'acquisto o la costruzione di un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata da parte di soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, risultino proprietari di un unico alloggio non più idoneo, con riferimento alle sue dimensioni in rapporto alla composizione del nucleo familiare. I parametri d'idoneità dell'alloggio sono stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione (82).

5-ter. L'ammontare dell'agevolazione di cui al comma 5 bis è commisurato al solo incremento della superficie del nuovo alloggio rispetto alla superficie di quello ritenuto non più idoneo al nucleo familiare (83).

5-quater. Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 5 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2. L'alloggio acquistato o costruito con le agevolazioni di cui al comma 5 bis è assoggettato ai vincoli e alle sanzioni previsti dalla sezione II del capo V (84).

(82) Comma aggiunto dall'art. 72, comma 2 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

(83) Comma aggiunto dall'art. 72, comma 2 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

(84) Comma aggiunto dall'art. 72, comma 2 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

Art. 40

Modalità di ammissione ai contributi.

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 38 sono presentate annualmente al comprensorio e ai Comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale. Tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

3. In ogni caso la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto procedono ogni tre anni alla revisione delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati a produrre, pena l'esclusione dalla graduatoria, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per la verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

4. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei Comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo (85).

5. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi di acquisto o di nuova costruzione realizzati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la scadenza della revisione triennale della graduatoria di cui al comma 3.

6. Sulla base delle graduatorie la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto individuano le domande da ammettere ad istruttoria e richiedono all'interessato, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza dell'alloggio alle caratteristiche prescritte con deliberazione della Giunta provinciale, nonché la persistenza dei requisiti per l'ammissibilità di cui all'articolo 4.

7. L'ammissione a contributo è disposta dalla giunta comprensoriale e dai Comuni di Trento e Rovereto; con il medesimo provvedimento sono fissati i termini per l'ultimazione delle costruzioni o per la stipula del contratto di compravendita. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

8. Possono essere ammesse a contributo anche domande per il completamento di alloggi già iniziati, purché gli stessi corrispondano alle caratteristiche prescritte e, alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, lo stato di avanzamento dei lavori risulti non superiore al 50 per cento; in tal caso la spesa da ammettere a contributo è commisurata alla percentuale delle opere ancora da eseguire.

(85) Comma sostituito dalla L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

Art. 41

Risparmio casa per nubendi e giovani coppie.

1. La giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto riservano annualmente una quota di fondi destinati agli interventi previsti dalla presente sezione e secondo quanto previsto dal presente articolo a giovani coppie di coniugi ed a coloro che intendono contrarre matrimonio.

2. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dal presente articolo sono presentate annualmente al comprensorio o ai Comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

3. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

4. In ogni caso la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto procedono ogni tre anni alla revisione delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati a produrre, pena l'esclusione dalla graduatoria, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per la verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

5. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei Comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo (86).

6. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 3 la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto individuano le domande da ammettere ad istruttoria per la successiva ammissione a contributo.

7. Ai soggetti che si trovano nei posti utili della graduatoria di cui al comma 3, il cui reddito complessivo non superi del 40 per cento il limite massimo stabilito ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, può essere concesso cumulativamente:

a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del valore risultante da un piano programmato di risparmio, come definito dal comma 8, effettuato per un periodo non inferiore a trentasei mensilità e non superiore a ottantaquattro mensilità (87);

b) contributi annuali come determinati dall'articolo 38 su mutui di durata massima di venticinque anni e di importo pari alla differenza derivante dalla spesa ammessa a contributo, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 39, e la somma risultante dal piano programmato di risparmio e i contributi di cui alla lettera a) (88).

8. Il piano programmato di risparmio è attuato sulla base di un contratto con istituti di credito all'uopo abilitati redatto in conformità ad uno schema contrattuale adottato con deliberazione della Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento sono fissate le caratteristiche e le modalità per l'attuazione del piano programmato di risparmio, l'entità minima del versamento periodico, nonché i criteri per la quantificazione del contributo in conto capitale di cui alla lettera a) del comma 7.

9. La spesa ammissibile a contributo è quella, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 39, vigente alla data della scadenza del piano programmato di risparmio.

10. Con il provvedimento di individuazione di cui al comma 6 sono fissati i termini e le condizioni per l'effettuazione del piano programmato di risparmio individuale.

11. Entro i termini fissati dalla Giunta provinciale decorrenti dalla scadenza del piano programmato di risparmio, il richiedente presenta la documentazione stabilita dalla Giunta provinciale comprovante la rispondenza dell'alloggio alle caratteristiche prescritte con deliberazione della Giunta provinciale, la persistenza dei requisiti per l'ammissibilità di cui all'articolo 4, nonché la documentazione atta a dimostrare l'attuazione del piano programmato di risparmio.

12. L'ammissione a contributo è disposta dalla giunta comprensoriale e dai Comuni di Trento e Rovereto; con il medesimo provvedimento sono fissati i termini per l'ultimazione delle costruzioni o per la stipula del contratto di compravendita. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

13. Nel caso di interventi a favore di colui che intende contrarre matrimonio, il medesimo deve avvenire prima dell'erogazione del contributo di cui alla lettera b) del comma 7, salvo il caso di decesso, dopo l'ammissione a contributo, di uno dei nubendi prima del matrimonio; in tal caso può subentrare ai contributi l'altro nubendo.

14. Al fine dell'ammissibilità della domanda di colui che intende contrarre matrimonio, i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 devono essere posseduti anche dall'altro contraente matrimonio. Agli effetti del possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 4, al reddito imponibile del richiedente è sommato quello dell'altro contraente il matrimonio ed escluso il reddito di altri familiari.

15. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo determina la decadenza del contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si è accertata l'inosservanza.

(86) Comma sostituito dalla L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

(87) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 60 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

(88) Lettera modificata dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 41-bis

Ulteriori provvidenze per le giovani coppie e nubendi.

1. La Giunta provinciale può prevedere, nei piani pluriennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, l'assegnazione temporanea di alloggi in locazione semplice da destinare a giovani coppie e nubendi di cui all'articolo 41 per un periodo massimo di 7 anni, a decorrere dalla data di avvio del piano programmato di risparmio di cui all'articolo 41.

2. All'assegnazione temporanea degli alloggi alle giovani coppie e nubendi provvedono i comprensori o i comuni di Trento e Rovereto, sulla base delle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 41.

3. L'assegnatario è tenuto al pagamento di un canone di locazione il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 26 e ridotto a un importo comunque non inferiore al canone corrispondente a quello pagato dagli assegnatari aventi un reddito convenzionale pari ai limiti massimi previsti per l'assegnazione. La riduzione è stabilita con riferimento all'ammontare del reddito convenzionale dell'assegnatario, ai versamenti periodici effettuati sul piano programmato di risparmio e alla presenza di figli minori.

4. Decorso il periodo dei versamenti periodici previsti dal piano programmato di risparmio i beneficiari sono tenuti, entro un anno dalla data di completamento del piano programmato di risparmio, ad acquisire in proprietà l'alloggio occupato, qualora quest'ultimo sia posto in cessione, a un prezzo pari a quello di mercato stabilito dal servizio edilizia abitativa, oppure ad acquistare un alloggio sul libero mercato.

5. Nel caso di acquisto dell'alloggio occupato la spesa ammessa a contributo è pari al prezzo di mercato stabilito dal servizio edilizia abitativa. L'ammontare della spesa ammessa può essere rideterminato con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 39 nel caso in cui i soggetti interessati siano proprietari o comproprietari di alloggi non idonei.

6. Per il mantenimento dei benefici previsti dal presente articolo i soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare annualmente il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 41. In caso di perdita dei requisiti e nel caso di nubendi che non contraggano matrimonio entro un anno dall'assegnazione dell'alloggio, è disposta la revoca dell'assegnazione e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Qualora il beneficiario non acquisisca l'alloggio in proprietà entro il termine stabilito dal comma 4, è disposta la revoca dell'assegnazione e l'interessato è tenuto alla restituzione della differenza tra il canone pagato e quello soggettivo di cui al comma 3 dell'articolo 26 maggiorata degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della revoca. In caso d'inadempienza nella restituzione delle somme dovute, l'ITEA può rivalersi sulle somme accantonate nel piano programmato di risparmio; a tal fine a favore dell'ITEA il beneficiario è tenuto a far rilasciare fideiussione dalla banca presso la quale ha acceso il piano programmato di risparmio. Tuttavia per eccezionali, gravi e circostanziati motivi la Provincia può autorizzare la non restituzione totale o parziale delle somme e autorizzare inoltre l'assegnazione definitiva dell'alloggio occupato, sempreché, nel caso di assegnazione, gli interessati posseggano i requisiti per l'accesso all'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

8. Per le finalità del presente articolo la Giunta provinciale stabilisce con deliberazione:

- a) i termini per la presentazione delle domande per la prima applicazione del presente articolo;
- b) le caratteristiche degli alloggi ceduti in locazione;
- c) criteri e modalità per la fissazione del prezzo di mercato degli alloggi ceduti in proprietà secondo quanto stabilito dal comma 4;
- d) criteri e modalità per l'assegnazione, per la determinazione del canone di locazione, nonché per la determinazione della riduzione del canone di cui al comma 3;
- e) la documentazione tecnico-amministrativa per l'acquisizione in proprietà dell'alloggio;
- f) criteri e modalità per la verifica sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 6;
- g) criteri e modalità per l'individuazione dei gravi ed eccezionali motivi per cui si applica il comma 7;
- h) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo (89).

(89) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 60 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

Art. 41-ter

Integrazione del canone a favore delle giovani coppie e dei nubendi.

1. I benefici previsti all'articolo 33-bis possono essere estesi alle giovani coppie e ai nubendi come individuati ai sensi dell'articolo 41. L'integrazione del canone può essere concessa per un periodo massimo di ottantaquattro mensilità a decorrere dalla data di avvio del piano programmato di risparmio previsto dall'articolo 41.

2. La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dell'integrazione del canone, tenendo conto anche delle condizioni economiche del nucleo familiare dei soggetti richiedenti (90).
3. Per il mantenimento dei benefici previsti dal presente articolo i soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare annualmente, all'ente concedente l'integrazione del canone, il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 41.
4. In caso di perdita dei requisiti e nel caso di nubendi che non contraggano matrimonio entro un anno dall'avvio del piano programmato di risparmio e qualora il beneficiario non acquisisca l'alloggio in proprietà sul libero mercato entro i termini fissati dall'articolo 41, comma 12, è disposta la revoca totale o parziale dei benefici e l'interessato è tenuto alla restituzione dell'integrazione del canone erogata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della revoca. In caso di mancata restituzione delle somme dovute, l'ente concedente l'integrazione del canone può rivalersi sulle somme accantonate nel piano programmato di risparmio; a tal fine, il beneficiario è tenuto a far rilasciare fideiussione a favore dell'ente concedente l'integrazione del canone dalla banca presso la quale ha acceso il piano programmato di risparmio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 33 bis, 41 e 41 bis, in quanto compatibili.
6. Per le finalità del presente articolo la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione:
 - a) i termini per la presentazione delle domande;
 - b) i criteri e le modalità per l'assegnazione e per la determinazione dell'integrazione del canone di locazione;
 - c) i criteri e le modalità per la verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 3;
 - d) i criteri per l'individuazione dei casi e per la determinazione dell'ammontare della revoca parziale a seguito di gravi ed eccezionali motivi e le modalità per l'applicazione del comma 4;
 - e) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo (91).

(90) Comma sostituito dall'*art. 72, comma 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1*. Per la decorrenza della presente modifica si veda l'*art. 72, comma 7 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1*.

(91) Articolo aggiunto dall'*art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3*. Si veda la tabella B della stessa legge.

Art. 41- quater

Locazione di alloggi comunali a canone agevolato in favore di giovani coppie e nubendi

1. Al fine di favorire l'accesso alla casa delle famiglie in formazione, i comuni possono assegnare in locazione a canone agevolato alloggi non utilizzati di cui abbiano la disponibilità, ancorché vincolati a diversa destinazione ai sensi della legislazione provinciale, a nubendi o giovani coppie di coniugi, di cui almeno uno sia cittadino dell'Unione europea o straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro e risieda in provincia di Trento da almeno tre anni.
 2. I criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. (92)
-

(92) Articolo aggiunto dall'art. 55, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

Art. 42

Concessione ed erogazione dei contributi.

1. La concessione dei contributi di cui agli articoli 39 e 41 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai Comuni di Trento e Rovereto.
2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 2 dell'articolo 39 e della lettera a) del comma 7 dell'articolo 41 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:
 - a) per le nuove costruzioni su presentazione di copia della comunicazione di inizio lavori presentata al Comune;
 - b) per gli acquisti previa presentazione di copia del preliminare di compravendita debitamente registrato o del contratto di compravendita.
- [3. L'erogazione dei contributi annuali sui mutui di cui al comma 2 dell'articolo 39, nonché quelli previsti dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 41 è effettuata previo accertamento della rispondenza degli alloggi alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto, nonché previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.] (93).
4. L'erogazione dei contributi annuali ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante. In caso di estinzione anticipata del mutuo, con esclusione del caso di rinegoziazione del mutuo stesso richiesta ai sensi del comma 10 dell'articolo 38, il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla medesima data.
5. Qualora il richiedente non provveda a realizzare l'alloggio nel termine assegnato o l'alloggio risulti realizzato in modo difforme dalle caratteristiche previste con deliberazione della Giunta provinciale, l'interessato è tenuto a restituire i contributi di cui al comma 2 già erogati maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di accertamento della mancata realizzazione ovvero della difformità.
6. Per gli interventi previsti dall'articolo 41 l'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione della documentazione stabilita dalla Giunta provinciale atta a dimostrare l'attuazione del piano programmato di risparmio.

(93) Comma abrogato dall'art. 15, comma 3-bis del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo I

Interventi per l'acquisto e la costruzione di alloggi

Sezione III

Interventi a favore di cooperative edilizie

Art. 43

Norme generali.

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di cooperative edilizie per la costruzione o l'acquisto di alloggi, aventi le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta provinciale, da destinare ai soci delle cooperative medesime in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
 2. La costruzione o l'acquisto di alloggi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche per lotti secondi i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
 3. Non è ammesso a contributo l'acquisto di un alloggio da parte della cooperativa, qualora l'alloggio medesimo sia destinato a soci che siano parenti o affini entro il secondo grado o che siano coniugi non separati legalmente dei titolari o soci dell'impresa venditrice, costituita nella forma di società commerciale con esclusione delle società per azioni, o comunque del soggetto che ha ceduto la proprietà dell'alloggio medesimo alla cooperativa.
-
-

Art. 44

Contributi.

1. Per la costruzione o l'acquisto di alloggi di cui all'articolo 43 possono essere concessi:
 - a) alle cooperative a proprietà individuale i contributi previsti per la seconda fascia di beneficiari dal comma 2 dell'articolo 39;
 - b) alle cooperative a proprietà indivisa i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 2 dell'articolo 39, nonché un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa ammessa.
2. A favore di soci di cooperative a proprietà indivisa aventi i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, concernente "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" e che si trovino nelle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, oltre ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa ammessa. La quota di mutuo non può essere superiore alla parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale (94).
3. La spesa ammissibile a contributo è determinata convenzionalmente dalla Giunta provinciale; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile.
4. Possono essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dalle cooperative di cui al comma 2 per la realizzazione di locali da destinarsi a servizi sociali per i soci delle cooperative medesime secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
5. In caso di alloggi acquistati o costruiti da cooperative a proprietà indivisa da destinarsi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28, possono essere concessi i contributi previsti a favore delle cooperative a proprietà indivisa di cui al comma 2.
- 5-bis. Dall'anno 2012 sono ammissibili a contributo solo gli interventi di costruzione di alloggi da parte di cooperative edilizie su aree edificabili acquistate da altre società cooperative. Per detti interventi possono essere concessi contributi in conto capitale e contributi in conto interessi sulle

rate di ammortamento dei mutui contratti con banche convenzionate, per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo. I contributi in conto interessi possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all'entità del contributo provinciale. La Giunta, inoltre, stabilisce i criteri per la stipulazione con le banche convenzionate di appositi accordi che, per ottenere condizioni più favorevoli, prevedano anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all'andamento dei mercati finanziari (95).

5-ter. I contributi previsti dal comma 5-bis possono essere concessi anche a cooperative edilizie che risanano o recuperano immobili di loro proprietà o che acquistano da altre cooperative edilizie immobili allo stato grezzo per la realizzazione di alloggi nonché a società cooperative, enti pubblici, ONLUS, enti ecclesiastici e fondazioni per il risanamento di alloggi di loro proprietà da cedere in locazione secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 5-bis (96).

5-quater. Le cooperative edilizie che hanno presentato domanda di contributo per interventi di acquisto ai sensi dell'articolo 59 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della *legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma, possono chiedere che la domanda venga valutata quale domanda di contributo per interventi di costruzione presentando la documentazione prevista per tale fattispecie; in tal caso trovano comunque applicazione la spesa massima ammissibile e la tipologia e la quantificazione del contributo concedibile per gli interventi di acquisto (97).

(94) Comma sostituito dall'*art. 21 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1*.

(95) Comma aggiunto dall'*art. 32, comma 1, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(96) Comma aggiunto dall'*art. 32, comma 1, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(97) Comma aggiunto dall'*art. 32, comma 1, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 45

Modalità di ammissione alle agevolazioni.

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 44 sono presentate annualmente alla Provincia entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.
2. La Giunta provinciale predispose apposite graduatorie sulla base di criteri da essa previamente fissati e individua le domande da ammettere ad istruttoria.
3. In caso di ammissione ad istruttoria, la cooperativa presenta, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza degli alloggi alle caratteristiche prescritte.
4. L'ammissione al contributo è disposta dalla Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento sono fissati i termini per l'ultimazione delle costruzioni o per la stipula del contratto di compravendita; tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di

ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

5. Nel caso di iniziative a carattere pluriennale di particolare consistenza predisposte dalle cooperative edilizie, la Giunta provinciale può ammettere ai contributi previsti dall'articolo 44 l'intera o parte dell'iniziativa proposta in relazione alla sua effettiva realizzabilità.

Art. 46

Concessione ed erogazione dei contributi.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 44 è disposta dalla Giunta provinciale.
 2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 44 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 42.
-
-

Art. 47

Mutui edilizi individuali.

1. Le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui alla presente sezione possono trasferire la proprietà degli alloggi ai soci non appena redatto il verbale di fine lavori o il verbale di consistenza e conformità. Il trasferimento è soggetto a nullaosta del servizio edilizia abitativa che determina altresì le quote di mutuo riferite alla consistenza del singolo alloggio. Il rilascio del nullaosta per ciascuna iniziativa è subordinato:

- a) alla presentazione del conto finale, del collaudo tecnico-amministrativo e del riparto della spesa approvati dal consiglio di amministrazione;
- b) alla verifica della conformità degli alloggi al progetto originario;
- c) alla verifica che non esistano pendenze presso la commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 indica inoltre il termine, prorogabile per giustificati motivi, entro il quale la cooperativa deve procedere alla suddivisione del mutuo. In caso di inosservanza del suddetto termine è sospesa l'erogazione dei contributi alla cooperativa.

3. Per effetto dell'avvenuta suddivisione dei mutui e dell'accollo delle singole quote di mutuo, il socio assegnatario subentra alla cooperativa in tutti gli obblighi dipendenti dall'operazione di mutuo; il socio medesimo rimane soggetto alle disposizioni concernenti l'edilizia abitativa agevolata.

4. Il contributo, derivante dalla suddivisione del mutuo di cui al comma 1, è rideterminato dalla Giunta provinciale secondo i criteri stabiliti dalla Giunta medesima nel caso in cui l'interessato risulti al momento della prenotazione dell'alloggio proprietario o comproprietario di alloggi non idonei. (98)

(98) Articolo sostituito dall'*art. 63, comma 1, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.*

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo I

Interventi per l'acquisto e la costruzione di alloggi

Sezione IV

Interventi a favore di imprese di costruzione

Art. 48

Interventi.

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di imprese di costruzione o loro consorzi per la costruzione, il risanamento, la ristrutturazione e l'acquisto-risanamento di alloggi, aventi le caratteristiche prescritte con deliberazione della Giunta provinciale, da cedere a soggetti che siano inseriti nelle graduatorie di edilizia abitativa agevolata relativamente agli acquisti del comprensorio o del Comune di Trento e Rovereto sul cui territorio sono costruiti gli alloggi oggetto del contributo. Possono accedere ai benefici le imprese regolarmente iscritte ad una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o a organismi omologhi dei paesi membri della comunità europea o comunque dotati di equivalenti requisiti tecnico-giuridici. Nell'ambito dei piani pluriennali di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale stabilisce gli interventi da destinarsi alle imprese, tenuto conto della situazione economica del mercato edilizio (99).

2. I contributi per il risanamento, la ristrutturazione e l'acquisto-risanamento possono essere concessi a condizione che:

a) alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande siano trascorsi almeno trent'anni dalla costruzione o dal risanamento o dalla ristrutturazione dell'immobile oggetto dell'intervento;

b) gli immobili oggetto dell'intervento non siano occupati;

c) non siano state pronunciate ordinanze o sentenze esecutive o conciliazioni giudiziarie di sfratto nel biennio precedente l'anno di presentazione della domanda a carico degli inquilini occupanti gli alloggi compresi nell'immobile per il quale l'intervento viene richiesto.

3. Non sono ammesse a contributo le iniziative per le quali si verifichi la cessione di alloggi a favore di soggetti che siano parenti o affini entro il secondo grado o coniugi non separati legalmente dei titolari o soci dell'impresa beneficiaria costituita nella forma di società commerciale con esclusione delle società per azioni.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le caratteristiche che le imprese e i loro consorzi debbono possedere per accedere ai benefici previsti dalla presente sezione.] (100)

(99) Comma modificato dalla *L.P. 3 settembre 1993, n. 23.*

(100) Sezione e articolo abrogati dall'*art. 12, comma 1, lett. d), della L.P. 7 novembre 2005, n. 15,* a cui si rimanda per l'efficacia dell'abrogazione.

Art. 49
Contributi.

- [1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48 possono essere concessi i contributi previsti per la terza fascia di beneficiari dal comma 2 dell'articolo 39.
2. A favore delle imprese che, nel biennio antecedente la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, abbiano ceduto alloggi idonei all'ITEA, nel caso in cui lo stesso abbia provveduto all'acquisto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, può essere riservata una quota di fondi previsti per il finanziamento degli interventi di cui alla presente sezione.
3. Per la determinazione della spesa ammissibile si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 39.] (101)

(101) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. d), della L.P. 7 novembre 2005, n. 15*, a cui si rimanda per l'efficacia dell'abrogazione.

Art. 50
Modalità di ammissione ai contributi.

- [1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 49 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.
2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la Giunta provinciale individua gli interventi da ammettere ad istruttoria sulla base dei criteri da essa previamente fissati.
3. In caso di ammissione ad istruttoria, l'impresa di costruzione o il consorzio presenta, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza dell'alloggio alle caratteristiche prescritte.
4. L'ammissione al contributo è disposta dall'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione dei lavori. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.
5. Nel caso di iniziative a carattere pluriennale di particolare consistenza predisposte dalle imprese di costruzione o dai loro consorzi, la Giunta provinciale può ammettere ai contributi previsti dall'articolo 49 l'intera o parte dell'iniziativa proposta in relazione alla sua effettiva realizzabilità.] (102)

(102) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. d), della L.P. 7 novembre 2005, n. 15*, a cui si rimanda per l'efficacia dell'abrogazione.

Art. 51

Concessione ed erogazione dei contributi.

- [1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 49 è disposta dalla Giunta provinciale.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 49 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42.] (103)

(103) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. d), della L.P. 7 novembre 2005, n. 15*, a cui si rimanda per l'efficacia dell'abrogazione.

Art. 52

Cessione degli alloggi realizzati dalle imprese.

- [1. La cessione degli alloggi realizzati dalle imprese ai sensi della presente sezione ai soggetti indicati dall'articolo 48 deve aver luogo entro diciotto mesi dall'avvenuta ultimazione delle opere ad un prezzo non superiore a quello all'uopo stabilito dalla Giunta provinciale. L'impresa beneficiaria è tenuta alla pubblicità dei prezzi secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
2. L'istituto mutuante può frazionare in qualsiasi momento i mutui complessivi concessi alle imprese nelle varie quote relativi ai singoli alloggi e proporzionalmente alla consistenza di ciascuno di essi in rapporto alla superficie, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 4.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei contributi concessi e la restituzione dei contributi già erogati maggiorati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si verifica l'inosservanza. Qualora da accertamenti effettuati risulti che il prezzo pagato all'impresa o al consorzio di imprese sia superiore a quello stabilito dalla Giunta provinciale, l'impresa o il consorzio sono esclusi dalle agevolazioni pubbliche previste dalla normativa in materia di edilizia abitativa per un periodo di cinque anni.
4. Il mutuo individuale conseguente al frazionamento di cui al comma 2 è rideterminato dalla Giunta provinciale in relazione al prezzo di acquisto, nonché secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale nel caso in cui l'interessato risulti proprietario o comproprietario di alloggi non idonei.] (104)

(104) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. d), della L.P. 7 novembre 2005, n. 15*, a cui si rimanda per l'efficacia dell'abrogazione.

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo II

Interventi per il risanamento del patrimonio edilizio esistente

Sezione I

Norme generali

Art. 53

Definizione.

1. Agli effetti della presente legge costituiscono intervento di risanamento le opere tendenti al recupero e all'adeguamento all'uso moderno di edifici o di parti di essi, destinati o da destinare ad abitazione, anche con l'eventuale ampliamento dell'alloggio esistente e la sopraelevazione per la realizzazione di un nuovo alloggio.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono specificati gli interventi di risanamento nonché le opere ammissibili a contributo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli interventi di risanamento su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».
4. Per le iniziative di risanamento situate nell'ambito dei centri storici, con deliberazione della Giunta provinciale sono previsti punteggi preferenziali e può essere prevista una maggiorazione della spesa nel caso di iniziative che richiedono particolari soluzioni esecutive.
- 4-bis. Nei criteri per la formazione delle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 56 sono previsti appositi punteggi preferenziali per gli interventi di risanamento di fabbricati situati in zone svantaggiate, come definite dalla vigente legislazione provinciale, da realizzarsi da imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 76 della L.P. 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) (105).

(105) Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo II

Interventi per il risanamento del patrimonio edilizio esistente

Sezione II

Risanamento di alloggi da parte di singoli privati

(giurisprudenza)

Art. 54

Interventi.

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di proprietari per l'intera unità immobiliare che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, per il risanamento di alloggi occupati o da occupare con il proprio nucleo familiare.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla presente sezione, qualora l'alloggio oggetto dell'intervento sia gravato da diritti reali di godimento, la proprietà dell'alloggio medesimo deve essere resa libera dai citati diritti prima che sia disposta l'erogazione del contributo.
3. In deroga alle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 4 e a quelle di cui al comma 2 nel caso in cui i titolari dei diritti reali siano i destinatari dell'alloggio, possono essere ammesse a contributo iniziative di risanamento per più alloggi, situati anche in edifici

diversi, da parte di proprietari che intendano predisporre un adeguato alloggio, oltre che per sé, per i figli maggiorenni o per i propri genitori o per quelli del coniuge, purché i proprietari e i destinatari, come individuati nella domanda, siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 4. In ogni caso devono essere posseduti dai richiedenti e dai destinatari i requisiti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 4, non considerando a tal fine gli alloggi oggetto degli interventi di risanamento e, nel caso del richiedente, quello eventualmente occupato dal proprio nucleo familiare (106).

4. Possono essere ammesse a contributo le iniziative di risanamento di cui al comma 3, anche se la loro realizzazione non è contestuale al risanamento dell'alloggio del richiedente.

5. Nel caso in cui il richiedente o il destinatario dell'alloggio oggetto dell'intervento di cui al comma 3 siano soggetti che intendono contrarre matrimonio, si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 41.

6. Per i fini di cui al presente articolo possono essere ammesse a contributo iniziative di risanamento di immobili in atto non destinati ad abitazione per i quali, prima della concessione, sia intervenuto il mutamento di destinazione.

7. In deroga alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 possono essere ammesse a contributo di cui alla presente sezione le iniziative di risanamento che interessino alloggi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, purché gli alloggi medesimi siano stati costruiti o integralmente risanati o ristrutturati da almeno trent'anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Parimenti possono essere ammesse a contributo iniziative che prevedano il risanamento anche parziale di alloggi, purché relative ad opere diverse da quelle già oggetto di contributo secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

8. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 82 e 83, l'ente concedente può autorizzare la cessione di parte della proprietà dell'immobile, già oggetto di agevolazioni provinciali, ovvero la costituzione di un diritto reale di godimento su parte del medesimo immobile, per consentire il risanamento diretto alla realizzazione di un alloggio da parte di parenti o affini di primo grado del proprietario del predetto immobile.

(106) Comma modificato dalla *L.P. 12 settembre 1994, n. 6*.

(giurisprudenza)

Art. 55 *Contributi.*

1. Per il risanamento degli immobili di cui alla presente sezione possono essere concessi contributi in conto capitale; la misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce:

- a) prima fascia: contributi nella misura pari al 50 per cento della spesa ammessa;
- b) seconda fascia: contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa;
- c) terza fascia: contributi nella misura del 30 per cento della spesa ammessa.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'inserimento dei beneficiari nelle fasce di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni soggettive che determinano la posizione in graduatoria.

3. In aggiunta ai contributi in conto capitale previsti dal comma 1 possono essere concessi contributi annuali costanti per la durata massima di quindici anni per l'abbattimento degli interessi sui mutui

che i richiedenti intendano contrarre con gli istituti di credito mutuanti per un importo non superiore al 40 per cento della spesa ammessa. Il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito mutuanti può essere abbattuto, anche in modo differenziato, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, fino ad un massimo dell'80 per cento del tasso di riferimento fissato ai sensi della normativa statale in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. In ogni caso il tasso di interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello stabilito dalla Giunta provinciale in relazione all'andamento del mercato finanziario, né inferiore al tasso minimo fissato ai sensi della normativa statale in materia.

4. La Giunta provinciale determina periodicamente la spesa ammissibile a contributo; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile anche con specifico riferimento al caso in cui i soggetti interessati all'intervento di risanamento siano proprietari o comproprietari di altri alloggi non idonei oltre a quelli interessati all'intervento.

5. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 3 possono essere concessi contributi annuali variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), può essere ammesso a contributo anche il risanamento di un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata da parte di soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, risultino proprietari di un unico alloggio non più idoneo, con riferimento alle sue dimensioni in rapporto alla composizione del nucleo familiare. I parametri d'idoneità dell'alloggio sono stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione (107).

5-ter. L'ammontare dell'agevolazione di cui al comma 5 bis è commisurato al solo incremento della superficie del nuovo alloggio rispetto alla superficie di quello ritenuto non più idoneo al nucleo familiare (108).

5-quater. Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 5 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2. L'alloggio risanato con le agevolazioni di cui al comma 5 bis è assoggettato ai vincoli e alle sanzioni previsti dalla sezione II del capo V (109).

(107) Comma aggiunto dall'*art. 72, comma 4 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.*

(108) Comma aggiunto dall'*art. 72, comma 4 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.*

(109) Comma aggiunto dall'*art. 72, comma 4 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.*

Art. 56

Modalità di ammissione ai contributi.

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 55 sono presentate annualmente ai comprensori e ai Comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

2. Ai fini dell'accoglimento delle domande, la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

3. In ogni caso la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto procedono ogni tre anni alla revisione delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria vengono invitati a produrre, pena l'esclusione dalla graduatoria stessa, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per la verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

4. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei Comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo (110).

5. Possono essere ammesse a contributo iniziative di risanamento realizzate nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la scadenza della revisione triennale della graduatoria di cui al comma 3.

6. Sulla base delle graduatorie la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto individuano le domande da ammettere ad istruttoria e richiedono all'interessato, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 54, nonché la documentazione attestante il possesso delle prescritte autorizzazioni alla realizzazione dei lavori richiesti.

7. L'ammissione a contributo è disposta dalla giunta comprensoriale e dai Comuni di Trento e Rovereto; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione delle opere ammesse a contributo.

Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

(110) Comma sostituito dalla L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

Art. 57

Concessione ed erogazione dei contributi.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 55 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai Comuni di Trento e Rovereto.

2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 55 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:

a) per una quota pari al 50 per cento del contributo previa presentazione da parte dell'interessato di copia della relativa comunicazione presentata al Comune di avvenuto inizio dei lavori;

b) per la restante quota ad avvenuta ultimazione dei lavori [e previa verifica, da parte dell'ente concedente, della conformità delle opere agli elaborati di progetto.] (111).

3. Per i contributi annuali sui mutui di cui al comma 3 dell'articolo 55 l'erogazione è effettuata ad avvenuta ultimazione dei lavori [e previa verifica da parte dell'ente concedente della conformità delle opere agli elaborati di progetto, nonché previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.] (112).

4. L'erogazione dei contributi annuali ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante. In caso di estinzione anticipata del mutuo, con esclusione del caso di rinegoziazione del mutuo stesso richiesta ai sensi del comma 10 dell'articolo 38, il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla medesima data.

5. Qualora il richiedente non provveda a realizzare le opere di risanamento nel termine assegnato o le stesse vengano realizzate in modo difforme da quelle previste dagli elaborati di progetto, l'interessato è tenuto a restituire i contributi di cui al comma 2 già erogati, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di accertamento della mancata realizzazione ovvero della difformità.

6. Nel caso in cui l'alloggio oggetto dell'intervento sia destinato ai figli maggiorenni deve essere intervenuta, prima dell'erogazione del contributo, la cessione della proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento a favore del figlio.

(111) Parole soppresse dall'art. 15, comma 3-bis del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg

(112) Parole soppresse dall'art. 15, comma 3-bis del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo II

Interventi per il risanamento del patrimonio edilizio esistente

Sezione III

Interventi di risanamento a favore delle cooperative edilizie

Art. 58

Contributi.

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di cooperative edilizie per il risanamento di alloggi di loro proprietà già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, purché gli alloggi medesimi siano stati costruiti o integralmente risanati o ristrutturati da almeno trent'anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e purché i soggetti assegnatari siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 possono essere concessi i contributi previsti per la terza fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 55, nonché quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo 55.

3. La spesa ammissibile a contributo è determinata dalla Giunta provinciale; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile.

4. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 3 dell'articolo 55 possono essere concessi contributi annuali variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

5. A favore di soci di cooperative a proprietà indivisa aventi i requisiti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, concernente "Norme in materia di cooperazione di

solidarietà sociale" e che si trovino nelle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, possono essere concessi i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari previsti dall'articolo 55, comma 1, nonché quelli di cui al medesimo articolo 55, comma 3 (113).

6. Possono essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dalle cooperative di cui al comma 5 per la realizzazione di locali da destinarsi a servizi sociali per i soci delle cooperative medesime secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

(113) Comma sostituito dall'*art. 21 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.*

Art. 59

Modalità di ammissione ai contributi.

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 58 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.
 2. Ai fini dell'accoglimento delle domande, la Giunta provinciale individua gli interventi da ammettere ad istruttoria sulla base di criteri da essa previamente fissati.
 3. In caso di ammissione ad istruttoria, la cooperativa presenta, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo attestante il possesso delle prescritte autorizzazioni alla realizzazione dei lavori richiesti.
 4. L'ammissione ai contributi è disposta dalla Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione dei lavori. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.
-

Art. 60

Concessione ed erogazione di contributi.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 58 è disposta dalla Giunta provinciale.
 2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 58 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 57.
-

Art. 61

Mutui edilizi individuali.

1. Per il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci delle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi previsti dalla presente sezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo II

Interventi per il risanamento del patrimonio edilizio esistente

Sezione IV

Risanamento a fini locativi

Art. 62

Interventi.

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di soggetti che intendono risanare immobili di loro proprietà al fine di realizzare alloggi da cedere in locazione secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 63

Contributi.

1. Per il risanamento degli immobili di cui all'articolo 62 possono essere concessi a soggetti giuridici privati e agli enti locali contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d'imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi nonché, anche tenendo conto della capienza dell'imposta sui redditi del beneficiario del contributo riferita agli anni precedenti alla domanda, i casi, i criteri e le modalità in base ai quali la detrazione d'imposta teorica prevista dalla legge n. 449 del 1997 è detratta dalla spesa ammessa.

2. I soggetti giuridici privati sono tenuti a locare, con contratto di locazione stipulato entro dodici mesi dal la data di ultimazione delle opere, gli alloggi risanati:

a) a soggetti aventi, al momento della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti per la permanenza in alloggi di edilizia abitativa pubblica con contratto agevolato secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo;

b) a ITEA s.p.a., che li destina all'attuazione della politica provinciale per la casa.

3. Gli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti possono, in alternativa a quanto disposto al comma 2, cedere gli alloggi risanati in comodato gratuito per i fini abitativi connessi agli scopi dell'ente. I contributi ad essi corrisposti non sono cumulabili con altri interventi pubblici provinciali.

4. Gli enti locali sono tenuti a locare gli alloggi a favore dei soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

5. Gli alloggi oggetto dell'intervento sono vincolati all'utilizzo di cui ai commi 2, 3 e 4 per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di ultimazione delle opere.
 6. L'inosservanza dei commi 2, 3 e 4 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d'anno del tasso stabilito dalla Banca centrale europea (BCE) vigente al momento in cui si accerta l'inosservanza.
 7. Non sono ammesse a contributo iniziative di risanamento di alloggi da destinare a parenti o affini entro il secondo grado o al coniuge non separato legalmente del richiedente.
 8. Le disposizioni di cui a quest'articolo si applicano anche agli interventi non ultimati alla data di entrata in vigore di questa legge (114).
-

(114) Articolo così sostituito dall'*art. 30, comma 2, L.P. 28 marzo 2009, n. 2*.

Art. 64

Modalità di ammissione ai contributi.

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 63 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.
 2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la Giunta provinciale delibera gli interventi da ammettere ad istruttoria sulla base dei criteri da essa previamente fissati.
 3. In caso di ammissione ad istruttoria, i soggetti interessati devono presentare, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte, nonché un'apposita dichiarazione di presa d'atto dei vincoli.
 4. L'ammissione ai contributi è disposta dalla Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione dei lavori. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.
 5. Nel caso di iniziative a carattere pluriennale di particolare consistenza predisposte dai Comuni, la Giunta provinciale può ammettere ai contributi previsti dall'articolo 63 l'intera o parte dell'iniziativa proposta in relazione alla sua effettiva realizzabilità.
-

Art. 65

Concessione ed erogazione dei contributi.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 63 è disposta dalla Giunta provinciale.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 63 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 57.

3. Nel caso in cui la concessione sia disposta a favore dei Comuni, la denuncia di inizio lavori di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 è sostituita da una dichiarazione del sindaco.

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo III

Interventi per l'acquisto e il risanamento di immobili

Sezione I

Norme generali

(giurisprudenza)

Art. 66

Interventi.

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la concessione di contributi a favore di singoli, di cooperative edilizie e di Comuni, per l'acquisto ed il risanamento di immobili, costruiti o integralmente ristrutturati da almeno trent'anni alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda, da destinarsi ad abitazioni dei richiedenti singoli o dei soci delle cooperative, o nel caso di Comuni all'edilizia residenziale pubblica.
 2. Possono essere ammesse a contributo anche le iniziative di acquisto e di risanamento relative ad immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».
 3. Possono essere ammesse ai contributi anche le iniziative di acquisto e di risanamento di immobili in atto non destinati ad abitazione per i quali prima della concessione sia intervenuto il mutamento di destinazione.
 4. Ai fini dell'accesso ai contributi, qualora l'alloggio oggetto dell'intervento sia gravato da diritti reali di godimento, la proprietà deve essere resa libera dai citati diritti prima dell'erogazione del contributo.
 5. Non sono ammesse a contributo le iniziative per le quali l'acquisto comporti il trasferimento della proprietà dell'intera unità immobiliare tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Possono essere invece ammesse a contributo le iniziative di acquisto di quote di proprietà di un immobile che comporti l'acquisizione dell'intera unità abitativa, purché l'acquisto medesimo non intervenga tra parenti o affini di primo grado o tra coniugi non separati legalmente e si provveda al successivo risanamento dell'unità medesima.
 6. Per iniziative di acquisto o di risanamento situate nell'ambito dei centri storici, con deliberazione della Giunta provinciale saranno previsti punteggi preferenziali e potrà essere prevista una maggiorazione della spesa nel caso di iniziative che richiedano particolari soluzioni esecutive.
-
-

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo III

Interventi per l'acquisto e il risanamento di immobili

Sezione II

Interventi a favore di singoli

Art. 67

Contributi.

1. Per l'acquisto ed il risanamento di immobili di cui all'articolo 66 a favore di richiedenti singoli possono essere concessi contributi in conto capitale; la misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce:

- a) prima fascia: contributi nella misura pari al 50 per cento della spesa ammessa;
- b) seconda fascia: contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa;
- c) terza fascia: contributi nella misura del 30 per cento della spesa ammessa.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'inserimento dei beneficiari nelle fasce di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni soggettive che determinano la posizione in graduatoria.

3. In aggiunta ai contributi in conto capitale previsti dal comma 1, possono essere concessi contributi annuali costanti per la durata massima di venticinque anni per l'abbattimento degli interessi sui mutui che i richiedenti intendano contrarre con gli istituti di credito mutuanti per un importo non superiore al 40 per cento della spesa ammessa. Il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito mutuanti può essere abbattuto in modo differenziato per fasce secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, fino ad un abbattimento massimo dell'80 per cento del tasso di riferimento fissato ai sensi della normativa statale in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. In ogni caso il tasso di interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello stabilito dalla Giunta provinciale in relazione all'andamento del mercato finanziario, né inferiore al tasso minimo fissato ai sensi della normativa statale in materia (115).

4. La Giunta provinciale determina periodicamente la spesa ammissibile a contributo; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile anche con specifico riferimento al caso in cui i soggetti interessati all'intervento di acquisto e di risanamento siano proprietari o comproprietari di altri alloggi non idonei.

5. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 3 possono essere concessi contributi annuali variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

6. Nel caso in cui i richiedenti siano soggetti che intendano contrarre matrimonio, si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 41.

7. Non sono ammesse ai contributi le iniziative di acquisto e di risanamento per le quali si verifichi la cessione di alloggi da parte di imprese costituite nella forma di società commerciali, con esclusione delle società per azioni, delle quali facciano parte come soci il richiedente, il coniuge non separato legalmente del richiedente ovvero parenti o affini entro il secondo grado del richiedente medesimo.

7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), può essere ammesso a contributo anche l'acquisto e il risanamento di un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata da parte di soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, risultino proprietari di un unico alloggio non più idoneo,

con riferimento alle sue dimensioni in rapporto alla composizione del nucleo familiare. I parametri d'idoneità dell'alloggio sono stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione (116).

7-ter. L'ammontare dell'agevolazione di cui al comma 7 bis è commisurato al solo incremento della superficie del nuovo alloggio rispetto alla superficie di quello ritenuto non più idoneo al nucleo familiare (117).

7-quater. Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 7 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2. L'alloggio acquistato e risanato con le agevolazioni di cui al comma 7 bis è assoggettato ai vincoli e alle sanzioni previsti dalla sezione II del capo V (118).

(115) Comma modificato dall'*art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3*.

(116) Comma aggiunto dall'*art. 72, comma 5 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1*.

(117) Comma aggiunto dall'*art. 72, comma 5 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1*.

(118) Comma aggiunto dall'*art. 72, comma 5 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1*.

Art. 68

Modalità di ammissione ai contributi.

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 67 sono presentate annualmente ai comprensori e ai Comuni di Trento e Rovereto nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

3. In ogni caso la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto procedono ogni tre anni alla revisione delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati a produrre, pena l'esclusione dalla graduatoria medesima, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per la verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

4. Le graduatorie sono depositate a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei Comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo (119).

5. Sulla base delle graduatorie la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto individuano le domande da ammettere ad istruttoria e richiedono all'interessato, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché quella attestante il possesso delle prescritte autorizzazioni alla realizzazione dei lavori richiesti.

6. L'ammissione ai contributi è disposta dalla giunta comprensoriale e dai Comuni di Trento e Rovereto; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione delle opere ammesse a contributo.

Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

7. Possono essere ammesse a contributo le iniziative di acquisto e di risanamento realizzate nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la scadenza della revisione triennale della graduatoria di cui al comma 3.

(119) Comma sostituito dalla L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

Art. 69

Concessione ed erogazione dei contributi.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 67 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai Comuni di Trento e Rovereto.

2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 67 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:

a) per una quota pari al 50 per cento del contributo previa presentazione da parte dell'interessato di copia del contratto di acquisto e di copia della denuncia, presentata al Comune, di avvenuto inizio dei lavori;

b) per la restante quota ad avvenuta ultimazione dei lavori [e previa verifica, da parte dell'ente concedente, della conformità delle opere agli elaborati di progetto.] (120).

3. Per i contributi annuali sui mutui di cui al comma 3 dell'articolo 67 l'erogazione è effettuata ad avvenuta ultimazione dei lavori [e previa verifica da parte dell'ente concedente della conformità delle opere agli elaborati di progetto, nonché previa presentazione di copia del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.] (121).

4. L'erogazione dei contributi annuali ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante. In caso di estinzione anticipata del mutuo, con esclusione del caso di rinegoziazione del mutuo stesso richiesta ai sensi del comma 10 dell'articolo 38, il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla medesima data.

5. Qualora il richiedente non provveda a realizzare le opere di risanamento nel termine assegnato o le stesse vengano realizzate in modo difforme da quelle previste dagli elaborati di progetto, l'interessato è tenuto a restituire i contributi di cui al comma 2 già erogati maggiorati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente alla data di accertamento della mancata realizzazione ovvero di riscontro delle difformità.

(120) Parole soppresse dall'art. 15, comma 3-bis del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg

(121) Parole soppresse dall'art. 15, comma 3-bis del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo III

Interventi per l'acquisto e il risanamento di immobili

Sezione III

Interventi a favore delle cooperative edilizie

Art. 70

Contributi.

1. Per iniziative di acquisto e di risanamento di cui all'articolo 66 a favore di cooperative edilizie possono essere concessi:

a) alle cooperative a proprietà individuale i contributi previsti per la seconda fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 67, nonché i contributi di cui al comma 3 del medesimo articolo 67;

b) alle cooperative a proprietà indivisa i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 67 e i contributi di cui al comma 3 del medesimo articolo 67. In tal caso l'importo del mutuo di cui all'articolo 67 può essere elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.

2. La spesa ammissibile a contributo è determinata periodicamente dalla Giunta provinciale secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi annuali variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

4. A favore di soci di cooperative a proprietà indivisa aventi i requisiti previsti dall'*articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24*, concernente "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" e che si trovino nelle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, oltre ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa ammessa. La quota di mutuo non può essere superiore alla parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale (122).

5. Possono essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dalle cooperative di cui al comma 4 per la realizzazione di locali da destinarsi a servizi sociali per i soci delle cooperative medesime secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Non è ammesso a contributo l'alloggio realizzato attraverso l'acquisto e il risanamento di immobili da parte di cooperativa, qualora l'alloggio medesimo sia destinato a soci che siano parenti o affini entro il secondo grado o che siano coniugi non separati legalmente dei titolari o soci dell'impresa, costituita nella forma di società commerciale con esclusione delle società per azioni, o comunque del soggetto che ha ceduto la proprietà dell'immobile alla cooperativa.

7. In caso di alloggi acquistati e risanati da cooperative a proprietà indivisa da destinarsi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28, possono essere concessi i contributi previsti a favore delle cooperative a proprietà indivisa di cui al comma 4.

(122) Comma sostituito dall'*art. 21 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1*.

Art. 71

Modalità di ammissione ai contributi.

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 70 sono presentate alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.
 2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la Giunta provinciale predispone apposite graduatorie sulla base di criteri da essa previamente fissati e individua le domande da ammettere ad istruttoria.
 3. In caso di ammissione ad istruttoria, la cooperativa edilizia presenta, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte.
 4. L'ammissione a contributo è disposta dalla Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione dei lavori. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.
 5. Nel caso di iniziative a carattere pluriennale di particolare consistenza predisposte dalle cooperative, la Giunta provinciale può ammettere ai contributi previsti dall'articolo 70 l'intera o parte dell'iniziativa proposta in relazione alla sua effettiva realizzabilità.
-
-

Art. 72

Concessione ed erogazione dei contributi.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 70 è disposta dalla Giunta provinciale.
2. Per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 70 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:
 - a) per una quota pari al 50 per cento del contributo previa presentazione da parte della cooperativa di copia del contratto di acquisto e di copia della denuncia, presentata al Comune, di avvenuto inizio dei lavori;
 - b) per la restante quota ad avvenuta ultimazione dei lavori [e previa verifica della conformità delle opere agli elaborati di progetto.] (123).
3. Per i contributi annuali su mutui di cui all'articolo 70 l'erogazione è effettuata ad avvenuta ultimazione dei lavori [e previa verifica della conformità delle opere agli elaborati di progetto, nonché previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.] (124).
4. L'erogazione dei contributi annuali ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante. In caso di estinzione anticipata del mutuo, con esclusione del caso di rinegoziazione del mutuo stesso richiesta ai sensi del comma 10 dell'articolo 38, il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla medesima data.

5. Qualora la cooperativa non provveda a realizzare le opere di risanamento nel termine assegnato o le stesse vengano realizzate in modo difforme da quelle previste dagli elaborati di progetto, la cooperativa medesima è tenuta a restituire i contributi di cui al comma 2 già erogati maggiorati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente alla data di accertamento della mancata realizzazione ovvero di riscontro delle difformità.

(123) Parole soppresse dall'art. 15, comma 3-bis del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg

(124) Parole soppresse dall'art. 15, comma 3-bis del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg

Art. 73

Mutui edilizi individuali.

1. Per il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci delle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 70 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo III

Interventi per l'acquisto e il risanamento di immobili

Sezione IV

Interventi a favore dei Comuni

Art. 74

Contributi.

1. Per iniziative di acquisto e di risanamento di cui all'articolo 66 a favore dei Comuni possono essere concessi i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 67, nonché quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo 67.

2. La spesa ammissibile a contributo è determinata periodicamente dalla Giunta provinciale secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi annuali variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

4. Gli alloggi acquistati e risanati ai sensi della presente sezione debbono essere destinati all'edilizia abitativa pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 31. A tale scopo prima dell'erogazione dei contributi il Comune interessato è tenuto ad assumere atto formale d'impegno.

Art. 75

Modalità di ammissione ai contributi.

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 74 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.
 2. Ai fini dell'accoglimento delle domande, la Giunta provinciale delibera gli interventi da ammettere ad istruttoria, sulla base di criteri da essa previamente fissati.
 3. In caso di ammissione ad istruttoria, il Comune presenta, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte.
 4. L'ammissione ai contributi è disposta dalla Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione dei lavori. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.
 5. Nel caso di iniziative a carattere pluriennale di particolare consistenza predisposte dai Comuni, la Giunta provinciale può ammettere ai contributi previsti dall'articolo 74 l'intera o parte dell'iniziativa proposta in relazione alla sua effettiva realizzabilità.
-
-

Art. 76

Concessione ed erogazione dei contributi.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 74 è disposta dalla Giunta provinciale.
2. Per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 74 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:
 - a) per una quota pari al 50 per cento del contributo previa presentazione di una dichiarazione del sindaco di avvenuto inizio lavori;
 - b) per la restante quota ad avvenuta ultimazione dei lavori [e previa verifica della conformità delle opere agli elaborati di progetto.] (125).
3. Per i contributi annuali sui mutui di cui all'articolo 74 l'erogazione è effettuata ad avvenuta ultimazione dei lavori [e previa verifica della conformità delle opere agli elaborati di progetto, nonché previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.] (126).
4. L'erogazione dei contributi annuali ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante. In caso di estinzione anticipata del mutuo, con esclusione del caso di rinegoziazione del mutuo stesso richiesta ai sensi del comma 10 dell'articolo 38, il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data.
5. Qualora il Comune non adempia agli impegni assunti ai sensi del comma 4 dell'articolo 74 ovvero non provveda a realizzare le opere di risanamento nel termine assegnato o le stesse vengano realizzate in modo difforme da quelle previste dagli elaborati di progetto, il Comune medesimo è tenuto a restituire i contributi già erogati maggiorati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento del riscontro dell'avvenuto inadempimento ovvero delle difformità.

(125) Parole soppresse dall'art. 15, comma 3-bis del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg

(126) Parole soppresse dall'art. 15, comma 3-bis del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo IV

Interventi per eventi straordinari

Sezione I

Norme generali

Art. 77

Interventi.

1. Per il risanamento, la costruzione o l'adeguamento di alloggi a seguito del verificarsi di eventi straordinari possono essere concessi, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 83, i contributi previsti dal presente capo. I contributi possono riguardare iniziative su immobili ovunque situati sul territorio provinciale, ivi compresi quelli ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».

1-bis. I contributi previsti dal presente capo possono essere concessi nei confronti di comproprietari non esclusivi dell'unità immobiliare, sempreché prima dell'erogazione del contributo essi provvedano all'intavolazione a proprio nome dell'intera unità immobiliare (127).

2. Per eventi straordinari si intende l'insorgere per qualunque causa di situazioni atte a compromettere in modo grave la vivibilità dell'alloggio occupato ed in particolare:

a) la distruzione o il grave danneggiamento dell'alloggio occupato a causa di incendio o altre calamità naturali;

b) eventi incidentali accaduti ad uno o più dei componenti del nucleo familiare e che comportino grave necessità di adeguamento strutturale dell'alloggio occupato.

3. Qualora risulti eccessivamente gravoso risanare, ricostruire ovvero adeguare l'alloggio occupato, possono essere ammesse iniziative dirette alla costruzione ovvero all'acquisto di alloggi idonei.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile anche con specifico riferimento al caso in cui i soggetti interessati siano proprietari o comproprietari di alloggi non idonei alle esigenze insorte a seguito dell'evento straordinario.

5. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nel caso di distruzione o di grave danneggiamento di immobili conseguenti a pubbliche calamità e come tali dichiarati ai sensi della legislazione provinciale in materia di pubbliche calamità; i benefici relativi non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi per lo stesso scopo dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni o da altri enti pubblici.

(127) Comma aggiunto dall'*art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3*. Si veda la tabella B della stessa legge.

Art. 78

Soggetti beneficiari.

1. Possono accedere ai benefici del presente capo i singoli privati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 relativamente al settore dell'edilizia abitativa agevolata, con esclusione delle lettere f) e g) del comma 1 del medesimo articolo 4, che intendano risanare, ricostruire o adeguare l'alloggio in proprietà. Possono altresì beneficiare dei contributi medesimi le cooperative per gli alloggi assegnati e non ancora attribuiti in proprietà ai soci.
 2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento del verificarsi dell'evento straordinario. Tuttavia nel caso di eventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 77 i requisiti sono valutati secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto delle modificazioni eventualmente insorte a seguito dell'evento straordinario.
-

Art. 79

Contributi.

1. Per il risanamento, la ricostruzione, l'adeguamento ovvero la costruzione o l'acquisto di alloggi ai sensi dell'articolo 77, la giunta comprensoriale e i Comuni di Trento e Rovereto possono concedere, su conforme parere dell'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa, i contributi di cui alla sezione II del capo II del titolo III a richiedenti che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 77. Per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei contributi si osservano le disposizioni contenute nella predetta sezione II del capo II del titolo III prescindendo dalle graduatorie ivi previste; a tal fine possono essere previste annualmente apposite riserve di fondi.
 2. Gli interventi possono riguardare, oltre alla riparazione dei danni, anche opere dirette al consolidamento statico dell'edificio, la realizzazione di servizi igienici, il miglioramento funzionale e, in relazione alle esigenze del nucleo familiare, l'ampliamento dell'alloggio nonché, ove necessario, anche la ricostruzione totale delle abitazioni medesime.
 3. Le abitazioni risanate, ricostruite, adeguate, costruite o acquistate con le agevolazioni di cui al presente articolo devono avere le caratteristiche previste dalle vigenti norme in materia di edilizia abitativa agevolata. Per quelle da realizzare con l'obbligo del rispetto del perimetro di edifici preesistenti si prescinde dai limiti di superficie.
 4. Qualora ricorra la fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 77 e al momento dell'evento calamitoso l'immobile interessato risulti coperto da assicurazione, la spesa ammessa è ridotta in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o ottenibile dalla società assicuratrice e tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 77.
-

Art. 80

Attuazione degli interventi.

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

- a) i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione tecnico-amministrativa, da presentarsi ai comprensori e ai Comuni di Trento e Rovereto;
 - b) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;
 - c) la documentazione tecnico-amministrativa e i relativi termini di presentazione a seguito dell'ammissione ad istruttoria definitiva;
 - d) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente capo.
-
-

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo V

Norme comuni al titolo III

Sezione I

Disposizioni per il preammortamento dei mutui

Art. 81

Contributi.

1. Per il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la data di entrata in ammortamento può essere concesso un contributo sulla somma mutuata in misura pari a quello determinato per ogni singolo intervento per il corrispondente periodo di ammortamento.
 2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto direttamente all'istituto mutuante previa presentazione da parte dell'istituto stesso della documentazione stabilita dalla Giunta provinciale.
 3. La Giunta provinciale stabilisce periodicamente la somma minima relativa all'onere di preammortamento ammissibile ai contributi di cui al comma 1.
-
-

TITOLO III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

Capo V

Norme comuni al titolo III

Sezione II

Vincoli e sanzioni

(giurisprudenza)

Art. 82

Destinazione e utilizzo degli alloggi.

1. Salvo quando disposto dall'articolo 83, per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori, in caso di realizzazione di opere, o dalla data del verbale di consistenza e conformità, in caso di acquisto, gli alloggi oggetto dei contributi disciplinati da questo titolo devono essere occupati dai beneficiari e possono essere oggetto, anche parzialmente, di locazione, di comodato o di costituzione di un diritto reale di godimento solo a seguito di autorizzazione dell'ente che ha concesso il contributo, rilasciata per particolari e giustificati motivi, o a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria e i successivi atti di disposizione del bene devono essere comunicati dall'interessato all'ente che ha concesso il contributo entro sessanta giorni dall'atto di disposizione. (128)

1-bis. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e quella a non occupare l'alloggio sono sempre rilasciate se il beneficiario è impossibilitato a occupare l'alloggio in quanto non autosufficiente ai sensi della *legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6* (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità) o se il beneficiario, dovendo assistere una persona non autosufficiente, richiede la propria residenza presso il domicilio di quest'ultima entro dodici mesi dall'autorizzazione. (129)

1-ter. Le disposizioni previste al comma 1-bis sono estese anche nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto il contributo in materia di edilizia abitativa su leggi provinciali antecedenti alla presente legge (130).

[2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si verifica l'inosservanza.] (131).

3. Contro i provvedimenti di decadenza dal contributo è ammesso ricorso alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli alloggi oggetto dei contributi previsti per il risanamento a fini locativi, agli alloggi oggetto dei contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa, nonché agli alloggi realizzati attraverso le iniziative di acquisto e di risanamento effettuate dai Comuni.

(128) Comma sostituito dall'*art. 55, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23*.

(129) Comma prima aggiunto dall'*art. 44, comma 4 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3* e poi sostituito dall'*art. 55, comma 5, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23*. Si veda anche il comma 5 del suddetto articolo.

(130) Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 4 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3*. Si veda anche il comma 5 del suddetto articolo.

(131) Comma abrogato dall'*art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3*.

Art. 83

Cessione di proprietà degli immobili oggetto dei contributi.

1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 54 e dal comma 1 dell'articolo 77, gli alloggi oggetto degli interventi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di ulteriori contributi per un periodo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di fine lavori nel caso di realizzazione di opere o dalla data del verbale di consistenza e conformità nel caso di acquisto.

2. Nel caso in cui il beneficiario intenda, nel periodo di tempo di dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data del verbale di consistenza e conformità in caso di acquisto, cedere, in tutto o in parte la proprietà degli alloggi oggetto dei contributi previsti dal presente titolo, il beneficiario medesimo deve notificare all'ITEA il prezzo di vendita dell'alloggio interessato che sarà indicato nel contratto di vendita. L'ITEA entro sessanta giorni dalla notifica può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio ad un prezzo pari a quello notificato; in ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84. Per la durata del periodo di cui al comma 1 l'alloggio oggetto del contributo può essere donato, in tutto o in parte, solo a seguito di autorizzazione dell'ente che ha concesso il contributo, rilasciata per particolari e giustificati motivi, o a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponga in merito. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria e i successivi atti di disposizione del bene devono essere comunicati dall'interessato all'ente che ha concesso il contributo entro sessanta giorni dall'atto di disposizione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi e le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione (132).

2-bis. In deroga alle disposizioni previste dal comma 3 dell'*articolo 36 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23* (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), l'ITEA può acquisire immobili, attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, gravati da ipoteche connesse al mutuo agevolato, sempreché vi sia l'impegno del mutuatario a richiedere la cancellazione delle ipoteche medesime; in tal caso il pagamento del prezzo di compravendita avviene successivamente alla cancellazione dell'ipoteca (133).

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli alloggi oggetto dei contributi previsti per il risanamento a fini locativi, agli alloggi oggetto dei contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa, nonché agli alloggi realizzati attraverso le iniziative di acquisto e risanamento effettuate dai Comuni.

4. Nel caso di decesso del beneficiario gli eredi subentrano allo stesso sia nei contributi che nei vincoli indipendentemente dal possesso dei requisiti.

[5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente una quota dei contributi già erogati, in ogni caso in misura non inferiore al settanta per cento, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.] (134).

6. ... (135).

7. Qualora il richiedente beneficiario restituisca i contributi già erogati, maggiorati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della restituzione, cessano di avere efficacia gli obblighi ed i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 82 e ai commi 1 e 2 del presente articolo (136). In ogni caso l'interessato continua ad essere considerato beneficiario ai fini di future agevolazioni provinciali previste dalla normativa in materia di edilizia abitativa (137).

8. ... (138).

9. Contro il provvedimento di decadenza dal contributo di cui al comma 5 è ammesso ricorso alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.

10. I vincoli di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per iniziative di risanamento consistenti in sole opere di manutenzione straordinaria entro i limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

11. ... (139).

12. Qualora il beneficiario estingua il mutuo dopo che siano decorsi dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere o dalla data del verbale di consistenza e conformità in caso di acquisto, i vincoli e gli obblighi di cui all'articolo 82 e del presente articolo cessano a decorrere dalla data dell'estinzione medesima.

... (140).

12-bis. Nel periodo di vigenza dei vincoli di cui agli articoli 82 e 83, agli alloggi oggetto di contributo possono essere apportate modifiche strutturali e dimensionali, sempreché esse non comportino il superamento degli standard per l'edilizia abitativa agevolata stabiliti dall'articolo 38, comma 1 (141).

(132) Comma prima sostituito dalla L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e poi modificato dall'art. 55, comma 6, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(133) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 18 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

(134) Comma sostituito dalla L.P. 12 settembre 1994, n. 6, ora abrogato dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

(135) Comma soppresso dalla L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

(136) Comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 18 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

(137) Comma sostituito dalla L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

(138) Comma soppresso dalla L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

(139) Comma soppresso dalla L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

(140) Periodo soppresso dalla L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

(141) Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 83-bis

Sanzioni.

1. L'inosservanza dei vincoli previsti agli articoli 82, 83 e 85 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente una quota dei contributi già erogata pari a quella stabilita ai sensi dell'articolo 84, comma 1, maggiorata del 20 per cento. Non si applica la maggiorazione qualora la quota da restituire sia pari al contributo concesso. L'importo oggetto di restituzione è maggiorato in ragione d'anno degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della revoca (142).

(142) Articolo aggiunto dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3. Il presente articolo si applica anche ai provvedimenti di revoca già assunti e per i quali non si è provveduto, alla data di entrata in vigore della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, alla restituzione totale o parziale del contributo.

Art. 84

Restituzione e trasferimento dei contributi.

1. In caso di cessione della proprietà dell'alloggio di cui al comma 2 dell'articolo 83 il beneficiario è tenuto a restituire all'ente concedente, indipendentemente dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITEA, una quota dei contributi già erogati pari ad un importo determinato secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Tuttavia non ha luogo la restituzione della quota dei contributi, qualora l'interessato intenda trasferire i contributi residui su altro alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata da occuparsi con il proprio nucleo familiare e dimostri, alla data della cessione, la persistenza dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata vigenti alla medesima data.

2. In caso di cessione della proprietà dell'alloggio di cui al comma 2 dell'articolo 83 indipendentemente dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITEA, i contributi non ancora erogati possono essere trasferiti (143):

a) su altro alloggio avente le caratteristiche previste in materia di edilizia abitativa agevolata, sito nella Provincia di Trento, da occuparsi da parte del beneficiario con il proprio nucleo familiare sempreché il beneficiario stesso dimostri, alla data della cessione dell'originario alloggio oggetto di contributo, la persistenza dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata vigenti alla medesima data. In tal caso i vincoli di cui agli articoli 82 e 83 si trasferiscono per la durata residua sul nuovo alloggio (144);

b) ad altro soggetto acquirente dell'alloggio, purché lo stesso sia, alla data dell'atto di cessione in proprietà, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4. In tale caso i vincoli di cui agli articoli 82 e 83 permangono per la durata residua sull'alloggio oggetto del contributo.

3. Qualora la cessione della proprietà dell'alloggio avvenga al di fuori dei casi di cui al comma 2 ovvero avvenga a favore di soggetti non interessati al trasferimento dei contributi medesimi, i contributi residui sono revocati a decorrere dalla rata successiva alla data dell'atto di cessione in proprietà e permane comunque il vincolo di cui al comma 1 dell'articolo 83.

4. Nell'ipotesi contemplata dal comma 4 dell'articolo 83 i coeredi possono cedere la propria quota di proprietà ad altri coeredi purché i medesimi occupino stabilmente l'alloggio oggetto dell'intervento. In tale caso i rispettivi contributi possono essere trasferiti ai destinatari dell'alloggio.

(143) Comma modificato dalla L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

(144) Lettera modificata dalla L.P. 3 settembre 1993, n. 23, ora sostituita dal comma 1 dell'art. 19 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

Art. 85

Vincoli specifici per cooperative a proprietà indivisa.

1. È fatto divieto alle cooperative a proprietà indivisa, beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge, di trasformarsi in cooperative a proprietà individuale. Gli alloggi oggetto dei contributi previsti dalla presente legge non possono essere alienati o locati, anche parzialmente, a nessun titolo, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

[2. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 1 comporta l'obbligo per la cooperativa a proprietà indivisa di restituire alla Provincia i contributi erogati aumentati in ragione d'anno di un tasso pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si verifica l'inosservanza.] (145).

3. In caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa, la Giunta provinciale può adottare i provvedimenti più opportuni per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge, ivi compreso l'eventuale trasferimento della proprietà degli immobili all'ITEA.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità che debbono essere statutariamente previsti per l'ammissione di nuovi soci alla cooperativa, per il subentro nell'assegnazione dell'alloggio nel caso di decesso del socio e nel caso di nuova prenotazione a seguito di cambio di alloggio.

5. ... (146).

(145) Comma abrogato dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

(146) Comma soppresso dalla L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

Art. 86

Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa.

1. Le cooperative a proprietà indivisa, che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche concesse per la realizzazione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere alla Giunta provinciale, in deroga al divieto stabilito dal comma 1 dell'articolo 85, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati, ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità ai fini dell'autorizzazione per la cessione degli alloggi, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi medesimi.

2. Gli assegnatari che hanno ottenuto l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi previsti dal comma 1 sono tenuti a rimborsare agli enti che hanno concesso le agevolazioni la differenza fra i contributi erogati fino alla data della cessione in proprietà e quelli previsti fino alla stessa data per le cooperative a proprietà individuale. I rimanenti contributi ancora da erogarsi sono rideterminati con le modalità previste dalla rispettiva disciplina relativamente alle agevolazioni previste per le cooperative a proprietà individuale. La somma risultante è restituita alternativamente nel seguente modo:

a) in un'unica soluzione con una riduzione nella misura massima del 20 per cento secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;

b) per una quota non inferiore al 25 per cento all'atto di cessione in proprietà dell'alloggio e la restante quota in rate semestrali posticipate per un periodo non superiore a dieci anni. Qualora la prima quota pagata sia maggiore del 25 per cento, su tale eccedenza può essere concessa una riduzione fino al 20 per cento dell'eccedenza stessa. La riduzione è determinata secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Per la quota residua in rate semestrali posticipate si applica il tasso d'interesse stabilito secondo le modalità e i criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale tenuto conto delle agevolazioni previste per l'edilizia abitativa agevolata relativamente agli acquisti.

3. Nessuna riduzione è praticata a coloro che alla data della cessione in proprietà non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 4.

4. Gli assegnatari che ottengono la cessione in proprietà dell'alloggio sono tenuti a sostenere le spese conseguenti alla cessione medesima.

5. Nel caso di cessione in proprietà degli alloggi agli assegnatari si applicano le disposizioni previste dalla presente legge in materia di cooperative a proprietà individuale.

6. Le disposizioni previste al presente articolo possono essere applicate anche alle cooperative a proprietà indivisa che hanno ottenuto agevolazioni pubbliche su precedenti leggi provinciali.

Art. 86-bis

Subentro del socio nel contributo concesso alla cooperativa a proprietà individuale (147).

1. A richiesta del socio di una cooperativa edilizia a proprietà individuale in liquidazione concorsuale che, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 47, è diventato proprietario dell'alloggio, la Provincia può ammettere il subentro pro quota nel contributo concesso alla cooperativa, anche se il mutuo originariamente contratto è estinto e l'alloggio non è ultimato, a condizione che l'alloggio costituisca un'unità abitativa autonomamente funzionale o che possa essere resa tale. Il contributo rateale può essere attualizzato ed erogato in un'unica soluzione. La Giunta provinciale determina le caratteristiche di funzionalità dell'alloggio nonché le condizioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.

(147) Articolo aggiunto dall'art. 32, comma 2, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 87

Norme per il recupero dei contributi.

1. Nei casi in cui è previsto dalla presente legge l'obbligo per i beneficiari di restituire i contributi concessi, per l'eventuale recupero delle relative somme si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento». Le somme restituite al comprensorio e ai Comuni di Trento e Rovereto sono dagli stessi riversate alla tesoreria della Provincia, entro trenta giorni dalla riscossione, per essere introitate nel bilancio della Provincia.

TITOLO IV

Acquisizione di aree

Capo I

Aree

Art. 88

Individuazione, acquisto e cessione di aree.

1. Per l'individuazione, l'acquisto e la cessione delle aree necessarie agli insediamenti di edilizia abitativa sia pubblica che agevolata si osservano le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».

2. In assenza di piani attuativi di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, o nel caso in cui le aree comprese nei piani medesimi siano insufficienti per la realizzazione degli interventi programmati di edilizia abitativa pubblica, la Giunta provinciale può autorizzare l'ITEA ad acquisire a trattativa privata le aree residenziali necessarie che saranno individuate dal Comune interessato ad un prezzo non superiore alla media fra il valore di mercato e il valore di esproprio determinati dal servizio edilizia abitativa (148).

3. Il prezzo di cessione delle aree comprese nei piani attuativi è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree medesime aumentato del costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al valore edificabile, ove queste siano realizzate a cura del Comune.

4. I Comuni o i loro consorzi possono stabilire a favore dell'ITEA e delle cooperative edilizia condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

5. Fra il Comune o il consorzio ed il cessionario è stipulata una convenzione per atto pubblico, da annotare nel libro fondiario, la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporti la risoluzione dell'atto di cessione con conseguente restituzione da parte del Comune di una somma pari al prezzo di cessione.

6. Qualora i Comuni intendano chiedere alla Giunta provinciale la redazione del piano attuativo ai sensi del comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, la Giunta medesima può incaricare l'ITEA della redazione del piano medesimo.

7. Qualora il Comune demandi direttamente all'ITEA la facoltà di espropriazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ovvero l'ITEA debba provvedere alla realizzazione degli interventi ai sensi del comma 3 dell'articolo 46 della medesima legge provinciale, l'ITEA vi provvede in relazione alle localizzazioni di interventi di edilizia abitativa pubblica previsti dai piani pluriennali di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.

Con le stesse modalità l'ITEA provvede per gli interventi di recupero previsti dal comma 9 dell'articolo 11 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 concernente «Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22» (149).

(148) Comma sostituito dalla L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

(149) Comma modificato dalla L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

TITOLO IV

Acquisizione di aree

Capo II

Fondo di rotazione

Art. 89

Istituzione e destinazione del fondo di rotazione.

1. È istituito un fondo di rotazione destinato all'assegnazione di somme a favore dei Comuni per l'acquisizione di aree comprese nei piani attuativi di edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio», per l'urbanizzazione primaria delle aree e per la realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, nonché per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 17.

Art. 90

Modalità per l'ammissione.

1. I Comuni che intendono beneficiare di erogazioni a carico del fondo di cui all'articolo 89 presentano la domanda entro i termini previsti dalla Giunta provinciale e corredata dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

2. La Giunta provinciale, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, individua i Comuni ammessi a beneficiare delle erogazioni del fondo di rotazione e determina l'entità delle somme destinate a ciascuno di essi.

Art. 91

Rimborso delle somme.

1. Le somme erogate ai Comuni ai sensi dell'articolo 89 sono rimborsate alla Provincia con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Le somme rimborsate dai Comuni ai sensi del comma 1 sono introitate nel bilancio della Provincia per essere destinate al fondo di cui all'articolo 89.

TITOLO IV-BIS

Disposizioni particolari per la locazione convenzionata (150)

Art. 91-bis

Interventi.

1. La Provincia può concedere alle imprese o a loro consorzi contribuiti per l'acquisto, la costruzione, il risanamento, nonché l'acquisto e il risanamento, di alloggi idonei da destinare in locazione convenzionata a propri dipendenti o a dipendenti delle imprese consorziate, provenienti da comuni ubicati fuori del territorio provinciale e comunque a una distanza dai confini della provincia di Trento individuata dalla Giunta provinciale ovvero provenienti da paesi esteri. Per la

costruzione di alloggi da destinare alle finalità del presente articolo i beneficiari dei contributi accedono, subordinatamente all'ITEA, alle aree di edilizia abitativa pubblica di cui agli *articoli 45 e 74 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22*.

2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1 anche le cooperative edilizie, le cooperative di servizi o loro consorzi, per alloggi da destinare in locazione convenzionata a immigrati stranieri che svolgano un lavoro autonomo o dipendente.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile ai soggetti di cui al comma 1 e del 100 per cento ai soggetti di cui al comma 2. I contributi sono pluriennali e sono erogati in rate semestrali costanti per la durata massima di quindici anni, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 91-quater.

4. In alternativa ai contributi previsti dal comma 3 possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 91-quater, in misura pari al valore attualizzato dei contributi spettanti ai sensi del comma 3.

5. I contributi e i canoni di locazione convenzionata previsti da questo titolo sono stabiliti in modo tale da non realizzare alcun beneficio patrimoniale aggiuntivo in favore dei beneficiari di cui ai commi 1 e 2, anche tenuto conto dell'eventuale cessione delle aree ai sensi degli *articoli 45 e 74 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22*.

6. La programmazione degli interventi previsti da questo titolo nell'ambito dei piani di cui all'articolo 1, comma 2, assicura la precedenza agli interventi previsti dal comma 1.

7. I requisiti previsti per i beneficiari devono sussistere alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

8. Possono essere conduttori degli alloggi realizzati ai sensi del presente titolo i soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica che svolgono attività lavorativa in provincia di Trento. Tali requisiti devono sussistere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto di locazione convenzionata. I conduttori devono essere in possesso dei requisiti previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica e mantenerli per tutta la durata della locazione prevista dall'articolo 91-ter, comma 1.

9. La locazione convenzionata degli alloggi realizzati ai sensi di questo titolo avviene sulla base di uno schema di contratto approvato dalla Giunta provinciale, avente durata triennale e tacitamente rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 8. Il canone di locazione non può essere inferiore al canone soggettivo dovuto per un analogo alloggio di edilizia abitativa pubblica ed è stabilito periodicamente dalla Giunta provinciale.

10. Lo schema di contratto di cui al comma 9 disciplina i rapporti tra locatore e conduttore degli alloggi realizzati ai sensi di questo titolo e prevede comunque:

a) la risoluzione del contratto di locazione nel caso in cui i conduttori perdano i requisiti per la permanenza nell'alloggio durante il periodo di vigenza dei vincoli previsti dall'articolo 91-ter, comma 1;

b) limitatamente agli alloggi realizzati ai sensi del comma 1, qualora la Provincia non autorizzi un loro diverso utilizzo, l'obbligo di stipulare un nuovo contratto di locazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il nuovo contratto di locazione ha durata non inferiore a due anni, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a licenziamento, e non inferiore a sei mesi, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a dimissioni volontarie risultanti da atto avente data certa. Il canone del nuovo contratto di locazione non può essere superiore al canone oggettivo applicato ad analogo alloggio di edilizia abitativa pubblica. In tal caso i contributi di cui al comma 1 permangono per tutta la durata del nuovo contratto di locazione. Alla scadenza del nuovo contratto di locazione l'alloggio è destinato ai soggetti di cui al comma 1 secondo quanto disposto dall'articolo 91-ter, comma 3 (151).

(150) Titolo aggiunto dall'*art. 16, comma 2 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.*

(151) Articolo aggiunto dall'*art. 16, comma 3 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.* Si veda il comma 6 del medesimo articolo per la copertura degli oneri.

Art. 91-ter

Destinazione e utilizzo degli alloggi.

1. Per un periodo di tempo pari alla durata dei contributi e comunque non inferiore a quindici anni dal verbale di fine lavori, nel caso di realizzazione di opere, o di consistenza e conformità, nel caso di acquisto, i conduttori di cui all'articolo 91 bis, commi 1 e 2, devono occupare, in via continuativa, gli alloggi oggetto del contributo previsto da questo titolo.
 2. L'inosservanza, da parte dei beneficiari, dei vincoli di cui ai commi 1 e 3 o delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis, comma 10, nonché la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro da parte dei beneficiari di cui all'articolo 91 bis, comma 1, determinano la revoca delle eventuali quote di contributo residue e l'obbligo di restituire una quota di contributo già erogata. La quota da restituire è maggiorata, in ragione d'anno, degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa, vigente al momento dell'inosservanza.
 3. In caso di rilascio dell'alloggio per qualsiasi motivo da parte del conduttore, il beneficiario del contributo provvede a locare a un nuovo soggetto, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91 bis, comma 8, entro il termine fissato dalla Giunta provinciale.
 4. Contro i provvedimenti di revoca del contributo è ammesso ricorso alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato.
 5. Gli alloggi oggetto dei contributi di cui all'articolo 91 bis possono essere ceduti in proprietà dai beneficiari ad altre imprese previa autorizzazione della Provincia, purché le imprese cessionarie si assumano i vincoli residui previsti dal presente articolo. La cessione non è consentita nel caso in cui l'ITEA eserciti la prelazione sugli alloggi entro sessanta giorni dalla comunicazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 83 (152).
-

(152) Articolo aggiunto dall'*art. 16, comma 4 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.* Si veda il comma 6 del medesimo articolo per la copertura degli oneri.

Art. 91-quater

Deliberazione attuativa degli interventi.

1. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i requisiti, i criteri, le modalità, i termini per l'accesso alle agevolazioni e per la quantificazione, la concessione, l'erogazione e l'eventuale restituzione dei relativi contributi, nonché i criteri e le modalità per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 91 bis, comma 8, i casi in cui la Provincia può autorizzare, anche in via temporanea, il diverso o il mancato utilizzo dell'alloggio oggetto di contributo o l'utilizzo dell'alloggio da parte dell'ITEA e quant'altro necessario per l'attuazione di questo titolo (153).

(153) Articolo aggiunto dall'*art. 16, comma 5 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9*. Si veda il comma 6 del medesimo articolo per la copertura degli oneri.

TITOLO V

Modificazioni alla *legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16* ed alla *legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13*

Capo I

Modificazioni alla *legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16* concernente «Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla *legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8* concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"

Art. 92

Modificazioni all'articolo 3 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16.

... (154).

(154) Si omette il testo riportato in modifica all'*art. 3 della L.P. 18 giugno 1990, n. 16*. Il comma 2 del presente articolo è stato abrogato dall'*art. 12, comma 5, lett. b)*, a cui si rimanda per l'efficacia dell'abrogazione.

Art. 93

Modificazioni all'articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16.

...] (155).

(155) Si omette il testo riportato in modifica all'*art. 3 della L.P. 18 giugno 1990, n. 16*. Il presente articolo è stato abrogato dall'*art. 12, comma 5, lett. d)*, a cui si rimanda per l'efficacia dell'abrogazione.

Art. 94

Modificazioni all'articolo 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16.

... (156).

(156) Si omette il testo riportato in modifica all'*art. 3 della L.P. 18 giugno 1990, n. 16*.

Art. 95

Modificazioni all'articolo 6-bis della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16.

... (157).

(157) Si omette il testo che abroga il quinto comma dell'*art. 6-bis della L.P. 18 giugno 1990, n. 16.*

TITOLO V

Modificazioni alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 ed alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13

Capo II

Modificazioni alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 concernente «Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria»

Art. 96

Modificazioni all'articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13.

... (158).

(158) Si omette il testo riportato in modifica all'*art. 10 della L.P. 2 maggio 1990, n. 13.*

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Capo I

Norme transitorie

Art. 97

Costituzione degli organi e prima attuazione dell'articolo 3.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comprensori ovvero i Comuni di Trento e Rovereto provvedono alla nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 22.

2. In prima applicazione della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi organi nella prossima legislatura restano in carica:

a) il comitato per l'edilizia abitativa (CEA) costituito ai sensi dell'*articolo 4 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16* concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa», con i compiti previsti dall'articolo 6 della presente legge;

b) il presidente dell'ITEA nominato ai sensi dell'*articolo 8 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16;*

c) il consiglio di amministrazione dell'ITEA costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, con i compiti previsti dall'articolo 8 della presente legge;

d) il collegio dei revisori dei conti costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16;

e) la commissione provinciale per l'edilizia abitativa costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, con i compiti previsti dall'articolo 7 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e sempreché non si provveda ai sensi degli articoli 35 e 54 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», come modificati, da ultimo, rispettivamente dagli articoli 23 e 30 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 in materia di disposizioni sul funzionamento della struttura provinciale e modifiche alla sopraccitata legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la Giunta provinciale può conferire l'incarico di capo dell'ufficio di cui al comma 5 dell'articolo 3 ad un funzionario che sia ricompreso nelle categorie previste dal comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

Art. 98

Nuovo statuto dell'ITEA.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera il nuovo statuto dell'ITEA di cui all'articolo 9. Il parere del consiglio di amministrazione deve essere reso entro sessanta giorni dalla data della richiesta da parte della Giunta provinciale.

2. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto si applica quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 99

Esercizio delle funzioni delegate.

1. La delega delle funzioni ai Comuni di Trento e Rovereto ai sensi della presente legge, ivi compresa quella prevista per l'attuazione della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 in materia di interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane come modificata dalla presente legge, ha efficacia a far tempo dalla data stabilita dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali dei predetti Comuni; fino a tale data i rispettivi comprensori continuano ad esercitare anche le funzioni delegate ai Comuni medesimi.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre tutte le ulteriori modalità per il passaggio delle funzioni delegate ai Comuni di Trento e Rovereto.

(giurisprudenza)

Art. 100

Disposizioni transitorie per l'edilizia abitativa.

1. Le graduatorie di edilizia abitativa pubblica formate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa», come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 6 concernente «Provvedimenti urgenti in materia di edilizia abitativa», esplicano la loro efficacia fino alla formazione delle graduatorie previste dalla presente legge. A tal fine tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono invitati dal comprensorio a produrre entro i termini fissati dalla Giunta provinciale la documentazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 al fine dell'inserimento nelle nuove graduatorie formate secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
2. In deroga alla disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica prevista dalla presente legge, la giunta comprensoriale ovvero i Comuni di Trento e Rovereto possono assegnare temporaneamente ai sensi dell'articolo 28 l'alloggio in locazione semplice a coloro che, senza titolo, lo occupino alla data di entrata in vigore della presente legge; qualora alla medesima data sia già intervenuta la revoca dell'assegnazione ed eventuale proroga, la giunta comprensoriale ovvero i Comuni di Trento e Rovereto possono riassegnare l'alloggio in via temporanea purché sussistano i presupposti di seguito indicati. L'assegnazione è subordinata al possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica, nonché al recupero da parte dell'ITEA di tutti i canoni e spese accessorie dovute per il periodo non regolato da contratto e delle spese legali e giudiziarie eventualmente occorse in sede di contenzioso. La disposizione del presente comma non si applica qualora l'occupazione dell'alloggio abbia avuto origine da fatto violento o clandestino (159).
3. Ai richiedenti inseriti nelle graduatorie di edilizia abitativa agevolata, formate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le medesime disposizioni.
4. In prima applicazione della presente legge, possono accedere ai benefici di cui al capo I e III del titolo III anche le iniziative rispettivamente di acquisto ed acquisto-risanamento il cui contratto di acquisto sia stato stipulato nell'anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge e sempreché, nel caso di acquisto e risanamento, la spesa ammissibile per le opere di risanamento ancora da effettuarsi rientri nei limiti fissati dalla Giunta provinciale secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 67.

(159) Comma modificato dalla L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

Art. 101

Disposizioni per i canoni di locazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale, l'ITEA provvede alla rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica in proprietà o ad esso affidati in amministrazione secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge. I canoni di locazione così determinati hanno effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione.

2. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di canoni previste dalla legislazione vigente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 102

Conversione dei vincoli in materia di edilizia abitativa agevolata.

1. Gli alloggi oggetto di agevolazioni ai sensi della legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono assoggettati ai vincoli e alle relative sanzioni previsti da questa legge.

2. La scadenza dei vincoli apposti ai sensi della legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge è provata, ai fini della cancellazione della relativa annotazione nel libro fondiario, mediante un'attestazione rilasciata dall'ente che ha concesso le agevolazioni. (160)

(160) Articolo sostituito dall'*art. 63, comma 2, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.*

Art. 102-bis

Disposizioni a sostegno dei sottoscrittori di mutuo per l'abitazione principale

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall'aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi sui mutui finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al risanamento dell'abitazione principale, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 2007, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 10 per cento rispetto al tasso iniziale (161).

2. L'intervento di cui al comma 1 è determinato in relazione alla differenza tra il tasso a carico del mutuatario e il tasso iniziale, secondo criteri e modalità graduati in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (162).

2-bis. Qualora il mutuatario richieda all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti un tasso a carico del beneficiario superiore al 10 per cento rispetto a quello iniziale. Il concorso è determinato in relazione alla differenza tra il tasso fisso a carico del mutuatario e il tasso iniziale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione prevista al comma 2 (163).

3. Possono richiedere l'intervento previsto al comma 1 i soggetti che hanno la residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento e che non hanno la titolarità di diritti reali su immobili diversi da quello per il quale è stato acceso il mutuo.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di attuazione di questo comma e, in particolare:

a) le modalità per la presentazione delle domande, che può avvenire anche tramite l'intermediario bancario o finanziario che ha concesso il mutuo;

b) i criteri per l'applicazione dell'indicatore della condizione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

c) le caratteristiche delle operazioni finanziarie ammissibili;

d) le modalità di determinazione e la durata del contributo, nonché le modalità della sua erogazione, che può essere disposta anche per il tramite dell'intermediario bancario o finanziario;

e) le ulteriori modalità per l'applicazione di questo articolo. (164)

(161) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 2, L.P. 12 settembre 2008, n. 16, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo.

(162) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 2, L.P. 12 settembre 2008, n. 16, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo.

(163) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 2, L.P. 12 settembre 2008, n. 16, con la decorrenza indicata nel comma 7 dello stesso articolo.

(164) Articolo aggiunto dall'art. 55, comma 7, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

Art. 102-bis 1

Semplificazione dell'intervento previsto dall'articolo 102-bis.

1. A decorrere dall'anno 2009 e fino alla scadenza del mutuo l'intervento previsto dall'articolo 102-bis è quantificato in una somma una tantum, definita e concessa secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) determinazione della somma spettante in funzione del contributo concesso per il 2008 e della durata residua del mutuo, utilizzando quale tasso di attualizzazione il 4,25 per cento;

b) graduazione della somma in funzione della tipologia di tasso applicata al mutuo e del livello del tasso iniziale;

c) erogazione del contributo in un'unica soluzione direttamente ai soggetti beneficiari o, su richiesta di questi ultimi, alla banca mutuante al fine di abbattere il capitale residuo del mutuo.

2. Nei casi di perdita di diritto all'intervento previsto dall'articolo 102-bis e nei casi di estinzione anticipata rispetto alla data di concessione del contributo di cui al comma 1, il contributo spetta fino al verificarsi dei predetti eventi.

3. I soggetti che hanno presentato domanda per ottenere le agevolazioni previste dall'articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, e dall'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relativi all'edilizia abitativa agevolata, e per i quali non è ancora stato adottato il provvedimento di concessione, devono optare tra tali agevolazioni e quella di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. La Provincia si avvale di Cassa del Trentino s.p.a. per l'attività di supporto nella fase istruttoria e per la liquidazione dell'intervento disciplinato da quest'articolo in via anticipata rispetto all'erogazione delle relative somme alla cassa. I rapporti tra Cassa del Trentino s.p.a. e la Provincia sono disciplinati da un'apposita convenzione.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo (165).

(165) Articolo aggiunto dall'*art. 60, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.*

Art. 102-ter

Misure straordinarie per il sostegno alle famiglie per il rimborso dei mutui agevolati.

1. Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà a seguito dell'eccezionale situazione di crisi economica in atto, negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 la Provincia promuove la sospensione del pagamento delle rate per un periodo non superiore a diciotto mesi a favore dei mutuatari che lo richiedono da parte delle banche convenzionate per l'erogazione di mutui contratti per l'acquisto, la costruzione e il risanamento dell'abitazione principale, agevolati ai sensi della normativa provinciale. La banca comunica agli enti locali che hanno concesso i contributi le sospensioni disposte (166).

2. La Provincia può assumere a proprio carico gli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate, al netto di eventuali contributi statali per i periodi di sospensione nei quali i mutuatari di cui al comma 1 risultino essere beneficiari dell'intervento di sostegno economico di cui all'*articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13* (Politiche sociali nella provincia di Trento). La Provincia concede il predetto sostegno economico per la sospensione del pagamento delle rate, salvo le ipotesi di rinegoziazione ai sensi dell'*articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16*, dell'*articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23*, e dell'articolo 102-bis di questa legge.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'applicazione di quest'articolo (167).

(166) Comma così modificato prima dall'*art. 43, comma 9, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'*art. 32, comma 3, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(167) Articolo aggiunto dall'*art. 30, comma 3, L.P. 28 marzo 2009, n. 2*. I criteri attuativi del presente articolo sono stati emanati con *Delib.G.P. 30 dicembre 2009, n. 3303*.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Capo II

Norme finali

Art. 103

Disposizioni per l'attuazione degli interventi.

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti la disciplina dei criteri per la formazione delle graduatorie di edilizia abitativa pubblica e agevolata, per la determinazione dei contributi a favore dei beneficiari, nonché i criteri e gli elementi per la determinazione del valore convenzionale e del prezzo di cessione degli alloggi di cui all'articolo 35, sono assunte dalla Giunta medesima

previo parere della competente commissione permanente del Consiglio, la quale deve provvedere all'espressione del suddetto parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Ai fini della presente legge la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:

a) il contenuto di prestazione abituale dell'attività lavorativa, il nucleo familiare, le giovani coppie;

b) i criteri e le modalità per la restituzione dei contributi già erogati in caso di concessione di soli contributi in conto capitale;

c) i criteri e le modalità per la conversione dei vincoli in materia di edilizia abitativa di cui all'articolo 102;

d) quant'altro si renda necessario per l'attuazione della presente legge (168).

(168) Comma aggiunto dalla *L.P. 3 settembre 1993, n. 23*.

(giurisprudenza)

Art. 104

Abrogazioni.

1. Salvo per quanto disposto dall'articolo 100 e dal comma 3 del presente articolo, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 103, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16*;

b) *legge provinciale 8 luglio 1985, n. 8*;

c) *legge provinciale 6 agosto 1985, n. 10*;

d) *legge provinciale 18 novembre 1985, n. 19*;

e) *legge provinciale 31 dicembre 1985, n. 21*;

f) *legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 34*;

g) *legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 6*, con esclusione dell'articolo 2;

h) *legge provinciale 21 marzo 1988, n. 13*;

i) *legge provinciale 25 novembre 1988, n. 46*;

l) capo II della *legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16*;

m) articolo 5 della *legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31*

n) articolo 21 della *legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3*;

o) articolo 9 della *legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4*;

p) articolo 7 della *legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29*;

q) articolo 8 della *legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18*;

2. Dalla data di cui al comma 1, gli eventuali rinvii alle disposizioni abrogate con il medesimo comma, si intendono effettuati alle corrispondenti norme della presente legge.

3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di cui al comma 1, sono definiti con le modalità e secondo le procedure stabilite dalla previgente legislazione. Per l'esercizio finanziario 1993 continuano ad applicarsi le disposizioni previste ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 ed il numero 1) del comma 1 dell'*articolo 101 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16*, relativi all'assegnazione di somme all'ITEA per spese di funzionamento (169).

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa la presentazione di nuove domande rivolte ad ottenere i benefici di cui alla *legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16*.

(169) Periodo aggiunto dalla *L.P. 3 settembre 1993, n. 23*.

Art. 105

Disposizioni relative alla capacità reddituale.

1. Le disposizioni previste alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano fino a che, con apposita legge provinciale, verranno fissati i nuovi criteri di valutazione della capacità reddituale, riferiti anche ad elementi significativi del patrimonio, dei soggetti richiedenti i benefici previsti dalle leggi provinciali.

Art. 106

Deroghe particolari per edifici già oggetto di agevolazioni provinciali.

1. In deroga ai vincoli previsti dalla legislazione provinciale antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente concedente può autorizzare la cessione di parte dell'area di pertinenza dell'immobile già oggetto delle agevolazioni provinciali o la costituzione di un diritto di superficie sulla medesima area per consentire la costruzione in aderenza di alloggi.

2. Le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare anche la cessione di parte della proprietà dell'immobile già oggetto delle agevolazioni provinciali ovvero la costituzione di un diritto reale di godimento su parte del medesimo immobile per consentire il risanamento diretto alla realizzazione di un alloggio da parte di parenti o affini di primo grado del proprietario del predetto immobile.

Art. 107

Subentro nelle agevolazioni previste da precedenti leggi provinciali.

1. In caso di decesso di beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata vigente alla data di entrata in vigore delle deliberazioni della Giunta provinciale di cui all'articolo 103, i rispettivi eredi subentrano ai beneficiari sia nei contributi che nei vincoli indipendentemente dal possesso dei requisiti.

Art. 108

Anticipazione delle spese di progettazione a favore dei Comuni.

1. Al fine di accelerare l'attuazione delle iniziative ammesse nei piani di cui al comma 2 dell'articolo 1 e per le quali sia prevista la concessione di contributi in conto capitale per la relativa progettazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai Comuni un'anticipazione in conto capitale sulle spese di progettazione nella misura e con i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

L'anticipazione medesima è oggetto di conguaglio con il relativo provvedimento di concessione delle agevolazioni.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa singolarmente per ciascuna delle iniziative inserite nel piano previa richiesta del Comune interessato.

3. L'erogazione dell'anticipazione è effettuata in un'unica soluzione, subordinatamente alla presentazione del provvedimento comunale di incarico al professionista.

4. Qualora non venga perfezionato l'iter procedurale per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è stata liquidata l'anticipazione, la medesima è restituita, maggiorata del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della restituzione, alla Provincia in un'unica soluzione entro i termini fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 108 bis

Disposizioni in materia di restituzione di somme erogate agli enti locali.

1. Le somme erogate dalla Provincia agli enti locali ai sensi della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, del titolo V, capo II, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e del titolo IV, capo II, di questa legge per le quali, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, è stato revocato il finanziamento o sussistono i presupposti per la revoca, sono restituite alla Provincia secondo tempi e modalità individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi e dalle altre disposizioni applicabili; se sono rispettati i tempi e le modalità per la restituzione individuati dalla predetta deliberazione resta esclusa la corresponsione di maggiorazioni o interessi, ivi compresi quelli di mora. Analogamente non si applicano maggiorazioni o interessi di mora se, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, le somme erogate sono state restituite con ritardo o in assenza di documentazione di rendicontazione. (170)

(170) Articolo aggiunto dall'art. 34, comma 1, della L.P. 27 marzo 2007, n. 7.

TITOLO VII

Disposizioni finanziarie

Art. 109

Rinvio delle autorizzazioni di spesa.

1. Per i fini di cui al comma 3) dell'articolo 2, alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 14, alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15, al comma 7 dell'articolo 16, al comma 3 dell'articolo 17, al comma 2 dell'articolo 18, al comma 7 dell'articolo 26, al comma 3 dell'articolo 30, al comma 5 dell'articolo 34, i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 38, al comma 7 dell'articolo 41, ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 44, al comma 1 dell'articolo 49, ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 55, ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 58, ai commi 1, 6 e 8 dell'articolo 63, ai commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 67, ai commi 1, 3, 4 e 7 dell'articolo 70, ai commi 1, 3 dell'articolo 74, al comma 1 dell'articolo 77, al comma 1 dell'articolo 79, al comma 1 dell'articolo 81 ed all'articolo 107, con successive leggi provinciali si provvederà alle relative autorizzazioni di spesa.

2. Per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, si utilizza una quota delle spese autorizzate per l'attuazione del sistema informativo elettronico provinciale di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 concernente «Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale».

3. Per i fini di cui al comma 6 dell'articolo 88, si utilizza una quota delle spese autorizzate per i fini di cui alla disposizione richiamata nel medesimo comma.

4. I limiti d'impegno autorizzati per la concessione di contributi pluriennali su mutui contratti per risanamento di abitazioni, acquisto e risanamento di immobili non occupati e risanamento di edifici da cedere in locazione, ai sensi degli articoli 64, comma 1, lettera b) della lettera B), 68, comma 1, lettera B), e 73, comma 1, lettera B), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, sono utilizzabili anche per la concessione di contributi pluriennali su mutui contratti da imprese di costruzione per il risanamento di edifici di loro proprietà o l'acquisto-risanamento di alloggi, di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4.

Art. 110

Copertura degli oneri.

... (171).

(171) Articolo di argomento finanziario. Si omette il testo.

Art. 111

Variazioni di bilancio.

... (172).

(172) Articolo di argomento finanziario. Si omette il testo.

TITOLO VIII

Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore

Art. 112

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'*articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670* ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
